

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 24

35° anno

1° febbraio 1992

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * Regolamento (CEE) n. 218/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) 1
- * Regolamento (CEE) n. 219/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che abroga il regolamento (CEE) n. 3302/86 recante sospensione delle importazioni di monete d'oro della Repubblica sudafricana 6
- * Regolamento (CEE) n. 220/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3285/83 che stabilisce le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli 7
- * Regolamento (CEE) n. 221/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, che prevede deroghe per quanto riguarda i contratti di ammasso per l'olio d'oliva in Grecia, in Spagna e in Portogallo 9
- Regolamento (CEE) n. 222/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 10
- Regolamento (CEE) n. 223/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 13
- Regolamento (CEE) n. 224/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso 15
- Regolamento (CEE) n. 225/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso 18
- Regolamento (CEE) n. 226/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 20
- Regolamento (CEE) n. 227/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali 25

Prezzo : 19 ECU

(segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CEE) n. 228/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala	27
Regolamento (CEE) n. 229/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	31
Regolamento (CEE) n. 230/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto	34
Regolamento (CEE) n. 231/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali	36
Regolamento (CEE) n. 232/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto	38
Regolamento (CEE) n. 233/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	40
Regolamento (CEE) n. 234/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali	43
Regolamento (CEE) n. 235/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia	48
Regolamento (CEE) n. 236/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	50
Regolamento (CEE) n. 237/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi	51
Regolamento (CEE) n. 238/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci	54
Regolamento (CEE) n. 239/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati	61
Regolamento (CEE) n. 240/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi	64
Regolamento (CEE) n. 241/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	67
Regolamento (CEE) n. 242/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali	69
Regolamento (CEE) n. 243/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi	72
Regolamento (CEE) n. 244/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	73
Regolamento (CEE) n. 245/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	75
Regolamento (CEE) n. 246/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	77
Regolamento (CEE) n. 247/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	80

Regolamento (CEE) n. 248/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso	84
* Regolamento (CEE) n. 249/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, relativo all'importazione diretta di granturco destinato all'alimentazione animale nell'isola della Riunione nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 1992	85
* Regolamento (CEE) n. 250/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa per la campagna di commercializzazione 1991/1992 la produzione stimata e per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la produzione effettiva, nonché per la campagna di commercializzazione 1991/1992 l'adeguamento dell'integrazione per i semi di soia	86
* Regolamento (CEE) n. 251/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole	87
* Regolamento (CEE) n. 252/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 206/91 del Consiglio relativo all'esclusione, per i prodotti lattiero-caseari, del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo e a talune manipolazioni usuali	89
Regolamento (CEE) n. 253/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero	90
Regolamento (CEE) n. 254/92 della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la sessantunesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89	92

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

92/56/CECA :

- * Decisione dei rappresentanti dei governi degli stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 gennaio 1992, recante abrogazione della decisione 86/459/CEE che sospende l'importazione di taluni prodotti siderurgici originari del Sudafrica

94

Commissione

92/57/CEE :

- * Decisione della Commissione, del 27 gennaio 1992, che approva per il 1992 il piano di ripartizione agli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1992 per la fornitura a determinati organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

95

Rettifiche

- * Rettifica del regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale di catture ammesse per il 1992 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale (GU n. L 367 del 31.12.1991)

98

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 218/92 DEL CONSIGLIO**del 27 gennaio 1992****concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che l'instaurazione del mercato interno ai sensi dell'articolo 8 A del trattato comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; che il mercato interno richiede modifiche della normativa relativa all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 99 del trattato;

considerando che, per evitare una perdita di gettito tributario per gli Stati membri, le misure di armonizzazione fiscale adottate per il completamento del mercato interno e per il periodo transitorio devono contemplare l'istituzione di un sistema comune di scambi di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri sulle transazioni intracomunitarie;

considerando che, allo scopo di consentire l'eliminazione dei controlli a scopi fiscali alle frontiere interne, conformemente agli obiettivi enunciati all'articolo 8 A del trattato, è necessario che il regime transitorio in materia di imposta sul valore aggiunto, instaurato con la direttiva 91/680/CEE ⁽⁴⁾ che modifica la direttiva 77/388/CEE ⁽⁵⁾, possa venire instaurato effettivamente senza rischi di frodi che potrebbero determinare distorsioni di concorrenza;

considerando che il presente regolamento istituisce un sistema comune di scambi di informazioni sulle transazioni

intracomunitarie, che completa le disposizioni della direttiva 77/799/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/1070/CEE ⁽⁷⁾, ed il cui obiettivo è di ordine fiscale;

considerando che gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione qualsiasi informazione relativa all'imposta sul valore aggiunto che possa rivestire interesse a livello comunitario;

considerando che l'istituzione del sistema comune di cooperazione amministrativa può influire sulla situazione giuridica delle persone, in particolare a motivo dello scambio di informazioni riguardo alla loro posizione fiscale;

considerando che occorre garantire che le disposizioni concernenti il controllo delle imposte indirette non siano sproporzionate rispetto all'esigenza delle amministrazioni di disporre di uno strumento di controllo efficace e agli oneri amministrativi imposti ai soggetti passivi;

considerando che il funzionamento di siffatto sistema rende necessaria l'istituzione di un comitato permanente di cooperazione amministrativa;

considerando che è necessario che gli Stati membri e la Commissione creino un sistema efficace di archiviazione e trasmissione elettronica di determinati dati ai fini del controllo in materia di imposte sul valore aggiunto;

considerando che è opportuno garantire che le informazioni trasmesse nell'ambito di detta collaborazione non siano divulgate a persone non autorizzate, in modo che siano rispettati i diritti fondamentali dei cittadini e delle imprese; che è pertanto necessario, salvo autorizzazione dello Stato membro che le fornisce, che l'autorità che riceve tali informazioni le utilizzi soltanto a fini fiscali o a sostegno delle azioni giudiziarie promosse in caso di violazioni della legislazione fiscale degli Stati membri interessati; che inoltre è necessario che l'autorità che le riceve attribuisca a queste informazioni la stessa natura riservata che esse avevano nello Stato che le ha fornite, se quest'ultimo lo richiede;

⁽⁶⁾ GU n. L 336 del 27. 12. 1977, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 331 del 27. 12. 1979, pag. 8.

⁽¹⁾ GU n. C 187 del 27. 7. 1990, pag. 23 e

GU n. C 131 del 22. 5. 1991, pag. 5.

⁽²⁾ GU n. C 328 del 24. 12. 1990, pag. 265 e parere reso il 17 gennaio 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU n. C 332 del 31. 12. 1990, pag. 124.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.

considerando che è necessaria una collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione per studiare, in maniera permanente, le procedure di cooperazione e lo scambio di esperienze acquisite nei settori considerati, allo scopo di rendere più efficienti tali procedure e di definire adeguate norme comunitarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento definisce le condizioni alle quali le autorità amministrative degli Stati membri competenti per l'applicazione della legislazione dell'imposta sul valore aggiunto cooperano con quelle degli altri Stati membri nonché con la Commissione allo scopo di garantire l'osservanza di tale legislazione.

A tal fine esso stabilisce procedure per lo scambio, per via elettronica, di informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti le transazioni intracomunitarie e per tutti i successivi scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri.

Articolo 2

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per :

- « autorità competente » : l'autorità designata quale corrispondente ai sensi del paragrafo 2 ;
- « autorità richiedente » : l'autorità competente di uno Stato membro dalla quale emana la richiesta di assistenza ;
- « autorità interpellata » : l'autorità competente dello Stato membro alla quale è rivolta la richiesta di assistenza amministrativa ;
- « persona » :
 - una persona fisica ;
 - una persona giuridica ;
 - laddove la normativa vigente ne prevede la possibilità, un'associazione di persone alla quale viene riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma priva dello status di persona giuridica ;
- « permettere l'accesso » : autorizzare l'accesso alla base di dati elettronica in questione e fornire dati con mezzi elettronici ;
- « numero di identificazione IVA » : il numero previsto all'articolo 22, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) della direttiva 77/388/CEE ;
- « transazioni intracomunitarie » : la fornitura intracomunitaria di beni e la prestazione intracomunitaria di servizi, definite nel presente paragrafo ;
- « fornitura intracomunitaria di beni » : una fornitura di beni che deve essere menzionata nell'elenco ricapito-

lativo di cui all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b) della direttiva 77/388/CEE ;

- « prestazione intracomunitaria di servizi » : una prestazione di servizi contemplata dall'articolo 28 ter, punti C, D ed E della direttiva 77/388/CEE ;
- « acquisizione intracomunitaria di beni » : l'acquisizione del potere di disporre come proprietario di un bene mobile materiale, ai sensi dell'articolo 28 bis, paragrafo 3 della direttiva 77/388/CEE.

2. Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione l'elenco delle autorità competenti che essa designa in qualità di corrispondenti ai fini dell'applicazione del presente regolamento. Inoltre, ogni Stato membro designa un ufficio centrale quale responsabile principale per i collegamenti con gli altri Stati membri nel settore della cooperazione amministrativa.

3. La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle autorità competenti e, se necessario, il suo aggiornamento.

TITOLO I

Scambio di informazioni — Disposizioni generali

Articolo 3

1. L'obbligo di assistenza previsto dal presente regolamento non si applica alla trasmissione di informazioni o documenti che le autorità amministrative di cui all'articolo 1 hanno raccolto a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Tuttavia, in caso di richiesta di assistenza, la trasmissione di documenti o informazioni si effettua ogniqualvolta l'autorità giudiziaria, consultata a tale effetto, lo consenta.

2. Il presente regolamento non limita l'applicazione delle disposizioni contenute in altri accordi o strumenti relativi alla cooperazione in materia fiscale.

3. Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione negli Stati membri delle norme di mutua assistenza giudiziaria in materia penale.

TITOLO II

Scambio di informazioni relative all'imposta sul valore aggiunto concernenti transazioni intracomunitarie

Articolo 4

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro detiene una base elettronica di dati nella quale archivia ed elabora le informazioni che raccoglie conformemente all'articolo 22, paragrafo 6, lettera b) della direttiva 77/388/CEE. Per consentire l'uso di tali informazioni nelle procedure previste dal presente regolamento si procede alla loro archiviazione per un periodo minimo di cinque

anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è consentito l'accesso alle medesime. Gli Stati membri garantiscono che la base di dati sia aggiornata, completa ed esatta. Sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 10 criteri per determinare gli emendamenti che non sono pertinenti, essenziali o utili e che di conseguenza possono non essere apportati.

2. In base ai dati reperiti in conformità del paragrafo 1, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene automaticamente e senza indugio da ogni altro Stato membro, che glielo comunica automaticamente ed immediatamente, le seguenti informazioni, alle quali essa può anche accedere direttamente :

— i numeri di identificazione IVA attribuiti dallo Stato membro che ottiene l'informazione, nonché

— il valore totale di tutte le forniture intracomunitarie di beni, effettuate alle persone titolari di detti numeri, da parte di tutti gli operatori identificati ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nello Stato membro che fornisce l'informazione; i valori sono espressi nella moneta dello Stato membro che fornisce l'informazione e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.

3. In base alle informazioni ottenute conformemente al paragrafo 1 e ogniqualevolta lo ritenga necessario per controllare acquisizioni intracomunitarie di beni, ma unicamente per combattere la frode fiscale, l'autorità competente di uno Stato membro ottiene automaticamente e senza indugio le informazioni seguenti, alle quali essa può anche accedere direttamente :

— i numeri di identificazione IVA delle persone che hanno effettuato le forniture di cui al paragrafo 2, secondo trattino nonché

— il valore totale delle suddette forniture fatte da ciascuna persona a ciascuna persona interessata titolare di un numero di identificazione IVA di cui al paragrafo 2, primo trattino; i valori sono espressi nella moneta dello Stato membro che dà l'informazione e si riferiscono a trimestri dell'anno civile.

4. Qualora l'autorità competente di uno Stato membro sia obbligata a permettere l'accesso ad informazioni in virtù del presente articolo, per quanto riguarda le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 essa adempie a tale obbligo entro un periodo di tre mesi a decorrere dalla fine del trimestre dell'anno civile al quale le informazioni si riferiscono. In deroga a questa norma, qualora siano aggiunte informazioni alla base di dati nelle circostanze previste nel paragrafo 1, l'accesso a tali ulteriori informazioni è dato al più presto e comunque non oltre tre mesi a decorrere dal trimestre in cui queste sono state raccolte; le condizioni a cui le informazioni corrette sono accessibili

sono determinate secondo la procedura prevista all'articolo 10.

5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dell'applicazione del presente articolo, registrino informazioni in basi di dati elettroniche e si scambino tali informazioni per via elettronica, adottano le misure necessarie a garantire il rispetto dell'articolo 9.

Articolo 5

1. Qualora le informazioni fornite a norma dell'articolo 4 siano insufficienti, l'autorità competente di uno Stato membro può, in qualsiasi momento e per casi specifici, richiedere ulteriori informazioni. L'autorità interpellata fornisce le informazioni il più presto possibile e comunque entro un termine che non superi tre mesi a decorrere dalla data in cui ha ricevuto la richiesta.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 l'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente almeno i numeri, le date e gli importi delle fatture relative a determinate transazioni effettuate tra persone negli Stati membri interessati.

Articolo 6

1. L'autorità competente di ciascuno Stato membro detiene una base elettronica di dati in cui è contenuto un registro delle persone alle quali è stato rilasciato un numero d'identificazione IVA in tale Stato membro.

2. In qualsiasi momento l'autorità competente di uno Stato membro può ottenere direttamente o farsi trasmettere, in base ai dati raccolti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, conferma della validità del numero di identificazione IVA sotto il quale una persona ha effettuato o ricevuto una fornitura intracomunitaria di beni o una prestazione intracomunitaria di servizi. Qualora le venga specificamente richiesto, l'autorità interpellata comunica altresì la data del rilascio e, se del caso, la data di scadenza della validità del numero di identificazione IVA.

3. Qualora le venga richiesto, l'autorità competente comunica anche, senza indugio, il nome e l'indirizzo della persona a cui è stato rilasciato il numero, purché siffatta informazione non venga archiviata dall'autorità richiedente in vista di un eventuale uso nel futuro.

4. L'autorità competente di ciascuno Stato membro ha cura che le persone interessate a forniture intracomunitarie di beni o a prestazioni intracomunitarie di servizi possano ottenere conferma della validità di un numero di identificazione IVA di una determinata persona.

5. Le autorità competenti degli Stati membri, qualora, ai fini dell'applicazione del presente articolo, registrino informazioni in basi di dati elettroniche e si scambino tali informazioni per via elettronica, adottano le misure necessarie a garantire l'osservanza dell'articolo 9.

TITOLO III

Condizioni per gli scambi di informazioni

Articolo 7

1. L'autorità interpellata di uno Stato membro fornisce all'autorità richiedente di un altro Stato membro le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2 alle seguenti condizioni:

- il numero e il tipo di richieste di informazione presentate in un determinato periodo di tempo da detta autorità richiedente non devono imporre a detta autorità interpellata un onere amministrativo eccessivo;
- detta autorità richiedente deve aver esaurito le fonti di informazione consuete, che avrebbe potuto utilizzare, a seconda delle circostanze, per ottenere l'informazione richiesta senza correre il rischio di compromettere il raggiungimento dell'obiettivo voluto;
- detta autorità richiedente deve chiedere assistenza soltanto se è in grado di fornire un'assistenza analoga all'autorità richiedente di un altro Stato membro.

Secondo la procedura prevista all'articolo 10 e in base alle esperienze fatte durante il primo anno di funzionamento nel nuovo sistema di cooperazione amministrativa, la Commissione presenta, prima del luglio 1994, criteri generali per definire la portata dei suddetti obblighi.

2. Qualora un'autorità richiedente non sia in grado di conformarsi alle disposizioni generali del paragrafo 1, essa ne informa immediatamente l'autorità interpellata, indicando i propri motivi. Qualora un'autorità interpellata ritenga che le disposizioni generali del paragrafo 1 non siano rispettate e che pertanto non vi sia nessun obbligo di fornire le informazioni richieste, essa lo notifica immediatamente all'autorità richiedente indicando le ragioni. L'autorità richiedente e l'autorità interpellata cercano di pervenire ad un accordo. Qualora ciò si riveli impossibile entro un mese a decorrere dalla data della notifica, ciascuna autorità può chiedere che la questione venga esaminata secondo l'articolo 11.

3. Il presente articolo non pregiudica l'applicazione della direttiva 77/799/CEE per quanto riguarda lo scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Articolo 8

Nei casi comportanti uno scambio di informazioni previsto dall'articolo 5 e se la legislazione nazionale vigente in uno Stato membro prevede la notifica dello scambio di informazioni alla persona interessata, tali disposizioni possono continuare ad applicarsi, salvo che la loro applicazione rischi di nuocere all'indagine sulla frode

fiscale in un altro Stato membro; in quest'ultimo caso, su richiesta esplicita dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata si astiene da tale notifica.

Articolo 9

1. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma in applicazione del presente regolamento sono riservate. Esse sono coperte dal segreto professionale e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato che le riceve e dalle norme corrispondenti applicabili agli organi comunitari.

Tuttavia, tali informazioni:

- devono essere accessibili soltanto alle persone direttamente interessate alla base imponibile, alla riscossione o al controllo amministrativo dell'imposta, ai fini di un corretto accertamento fiscale, o alle persone, all'interno delle istituzioni comunitarie, che devono potervi accedere per motivi professionali,
- inoltre, possono essere utilizzate in occasione di procedimenti giudiziari o amministrativi, avviati a seguito di mancata osservanza della normativa fiscale, che comportano eventuale applicazione di sanzioni.

2. In deroga al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato che fornisce le informazioni ne permette l'utilizzazione per scopi diversi nello Stato membro richiedente quando la legislazione dello Stato membro interpellato ne permette l'uso per scopi simili.

3. Quando l'autorità richiedente ritiene che le informazioni da essa ricevute dall'autorità interpellata possono essere utili all'autorità competente di un terzo Stato membro, essa può trasmetterle a quest'ultima col consenso dell'autorità interpellata.

TITOLO IV

Procedure di consultazione e di coordinamento

Articolo 10

1. La Commissione è assistita da un comitato permanente per la cooperazione amministrativa nel campo delle imposte indirette, in appresso denominato «comitato». Esso è composto dai rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Le misure richieste per l'applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 7, paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura prevista ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

3. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il residente può fissare in funzione dell'urgenza della

questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

4. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.
- b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro le misure proposte.

Articolo 11

Gli Stati membri e la Commissione esaminano e valutano il funzionamento dei meccanismi di cooperazione amministrativa previsti nel presente regolamento e la Commissione riunisce le esperienze fatte negli Stati membri, segnatamente per quanto concerne nuovi metodi di evasione o frode fiscale, per migliorarne il funzionamento. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione anche qualsiasi informazione attinente all'imposta sul valore aggiunto concernente transazioni intracomunitarie che possa rivestire interesse a livello comunitario.

Articolo 12

1. Nelle questioni di interesse bilaterale, le autorità competenti degli Stati membri possono comunicare direttamente tra loro. Le autorità competenti degli Stati membri possono, di comune accordo, consentire ad altre autorità da esse designate di stabilire tra loro contatti diretti per casi specifici o per certe categorie di casi.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari a:
 - a) garantire, sul piano interno, un efficace coordinamento fra le autorità competenti di cui all'articolo 1;

- b) stabilire una cooperazione diretta fra le autorità specialmente abilitate ai fini di tale coordinamento;
- c) definire le modalità appropriate per garantire il buon funzionamento delle disposizioni per lo scambio di informazioni previsto dal presente regolamento.

3. La Commissione comunica al più presto all'autorità competente di ciascuno Stato membro tutte le informazioni che essa riceve e che è in grado di trasmettere.

TITOLO V

Disposizioni finali

Articolo 13

Gli Stati membri rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute per l'applicazione del presente regolamento ad eccezione, se del caso, delle indennità versate a periti.

Articolo 14

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle condizioni d'applicazione del presente regolamento, basandosi segnatamente sulla procedura di controllo permanente prevista all'articolo 11.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore, il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Lo scambio di informazioni di cui al presente regolamento non viene effettuato anteriormente al 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MARQUES DA CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 219/92 DEL CONSIGLIO**del 27 gennaio 1992****che abroga il regolamento (CEE) n. 3302/86 recante sospensione delle importazioni di monete d'oro della Repubblica sudafricana****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

considerando che con il regolamento (CEE) n. 3302/86 ⁽¹⁾, il Consiglio ha deciso, il 27 ottobre 1986, di sospendere le importazioni di monete d'oro della Repubblica sudafricana quale risposta dinanzi al rifiuto del governo di tale paese di adottare misure concrete per l'abolizione dell'apartheid ed al deterioramento della situazione in tale paese;

considerando che l'attuale governo della Repubblica sudafricana ha preso iniziative volte ad abolire l'apartheid, tra l'altro proponendo al Parlamento di abrogare la legislazione che costituiva la base dell'apartheid; che ora sussistono i presupposti per il negoziato della costituzione di uno Stato sudafricano unito, democratico e non razziale;

considerando che, nell'ambito della cooperazione politica europea, in seguito a tale evoluzione è emerso un consenso per l'attenuazione delle misure restrittive approvate nel 1986, al fine di favorire tale processo;

considerando che è pertanto opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 3302/86;

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3302/86 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MARQUES DA CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 305 del 31. 10. 1986, pag. 11.

REGOLAMENTO (CEE) N. 220/92 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 1992

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3285/83 che stabilisce le norme generali relative all'estensione di talune regole fissate dalle organizzazioni di produttori di ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1603/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 15 ter, paragrafo 10,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3285/83⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1011/89⁽⁴⁾, ha fissato i criteri di rappresentatività delle organizzazioni di produttori, sia in numero di produttori che in volume di produzione commercializzata, ai fini dell'applicazione del regime di estensione delle regole; che al termine di un periodo iniziale di tre anni, questa disposizione prevedeva una rappresentatività maggiore delle organizzazioni di produttori ai fini dell'estensione delle loro regole;

considerando che al termine del suddetto periodo iniziale si è riscontrato che un numero elevato di organizzazioni di produttori non erano in grado di rispettare i requisiti più elevati in materia di rappresentatività previsti per il secondo periodo del regime di estensione delle regole; che per tener conto dell'impatto positivo in materia di regolarizzazione dell'offerta e di espansione dei mercati esercitato dalle organizzazioni più dinamiche del settore, con il regolamento (CEE) n. 1011/89 è stata mantenuta invariata la rappresentatività richiesta durante il periodo iniziale per un periodo supplementare di qualche campagna per le organizzazioni che, nel frattempo, avevano comunque raggiunto una rappresentatività maggiore rispetto al momento dell'entrata in vigore del regime di estensione e avevano pertanto potuto estendere alcune loro regole ai non aderenti; che la stessa deroga è stata applicata per favorire in Spagna e in Portogallo l'azione positiva delle organizzazioni di produttori riconosciute dopo l'adesione di tali Stati;

considerando che, al termine di questo secondo periodo, è possibile tener conto dei motivi che hanno giustificato la proroga del regime transitorio in materia di requisiti di

rappresentatività soltanto per favorire lo sviluppo delle attività delle organizzazioni di produttori dei nuovi Stati membri, i quali continuano a beneficiare del regime applicabile nel corso della seconda fase o della seconda tappa del periodo transitorio dell'adesione; che, di conseguenza, è opportuno limitare il regime transitorio di rappresentatività alle organizzazioni di produttori di questi due Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3285/83 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 3, è soppresso il paragrafo 2;
- 2) il testo dell'articolo 3, paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:
« 3. Un'organizzazione di produttori o un'associazione di organizzazioni di produttori costituita in Spagna e in Portogallo è considerata come rappresentativa ai fini dell'applicazione del presente regime qualora raggruppì oltre il 50 % dei produttori della circoscrizione economica in cui opera e totalizzi più del 50 % della produzione di tale circoscrizione.

Le norme di cui all'articolo 15 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72 adottate dalle organizzazioni o associazioni di organizzazioni di produttori considerate come rappresentative in applicazione del primo comma non possono essere rese obbligatorie per i produttori non aderenti stabiliti nella circoscrizione economica se dalla consultazione di tutti i produttori di detta circoscrizione risulti che almeno un terzo di essi vi si è opposto.

Il presente paragrafo è applicabile fino al termine della quinta campagna di commercializzazione del o dei prodotti considerati, successiva, a seconda dello Stato membro considerato, al termine della prima fase o della prima tappa del periodo transitorio dell'adesione.»;

- 3) l'articolo 4 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 325 del 22. 11. 1983, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 109 del 20. 4. 1989, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. MARQUES DA CUNHA

REGOLAMENTO (CEE) N. 221/92 DEL CONSIGLIO

del 27 gennaio 1992

**che prevede deroghe per quanto riguarda i contratti di ammasso per l'olio d'oliva
in Grecia, in Spagna e in Portogallo**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, allorché il prezzo sul mercato comunitario dell'olio d'oliva si avvicina al prezzo d'intervento, durante un periodo da stabilirsi, si può decidere di autorizzare la conclusione dei contratti di ammasso; che tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con le associazioni di produttori o le relative unioni riconosciute a norma del regolamento n. 1360/78⁽²⁾;

considerando che le particolari condizioni strutturali della Grecia, della Spagna e del Portogallo non hanno consentito, negli ultimi anni, di creare un numero sufficiente di organizzazioni necessarie per consentire la conclusione di contratti di ammasso a norma del regolamento (CEE) n. 1360/78; che la situazione odierna non presenta grandi variazioni rispetto al passato; che in tali Stati membri, pertanto, potrebbe beneficiare di contratti di ammasso un numero molto ridotto di produttori; che, nell'attesa che

detto regolamento sia applicato con piena efficacia in Grecia, Spagna e Portogallo e nell'intento di non arrecare pregiudizio ai produttori di tali Stati, è opportuno prevedere una deroga, per un periodo limitato, all'articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, prevedendo altresì la possibilità di concludere contratti di ammasso anche da parte di organismi diversi da quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 1360/78,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 20 quinquies, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE e per le campagne di commercializzazione 1991/1992 e 1992/1993, in Grecia, in Spagna e in Portogallo i contratti di ammasso per l'olio d'oliva possono essere conclusi anche dalle organizzazioni di produttori e le relative unioni che siano riconosciute ai sensi di detto regolamento, detengano olio d'oliva di origine comunitaria prodotto dai propri soci e dispongano di impianti adeguati ai fini dell'ammasso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. MARQUES DA CUNHA

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27).

⁽²⁾ GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3808/89 (GU n. L 371 del 20. 12. 1989, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 222/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1992,

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole
e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che l'articolo 13, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75 dispone che un prelievo deve essere riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) di tale regolamento, e che per ogni prodotto tale prelievo è pari alla differenza tra il suo prezzo d'entrata e il suo prezzo cif;

considerando che i prezzi d'entrata dei cereali, delle farine di frumento e di segala, nonché delle semole e dei semolini di frumento sono stati fissati, per la campagna 1991/1992, dai regolamenti (CEE) n. 2734/75 ⁽⁵⁾, (CEE) n. 1704/91 ⁽⁶⁾, (CEE) n. 1706/91 del Consiglio ⁽⁷⁾ e dal regolamento (CEE) n. 1824/91 della Commissione ⁽⁸⁾;

considerando che, al fine di calcolare i prezzi cif utilizzati per determinare i prelievi, la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dal regolamento n. 156/67/CEE della Commissione ⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 31/76 ⁽¹⁰⁾, ed in particolare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, sufficientemente rappresentative dell'effettiva tendenza di tale mercato, tenuto conto, in particolare, della necessità di evitare brusche variazioni suscettibili di provocare perturbazioni anormali sul

mercato comunitario, nonché della qualità della merce offerta sia che quest'ultima corrisponda alla qualità tipo definita dai regolamenti (CEE) n. 2731/75 del Consiglio ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2094/87 ⁽¹²⁾, e (CEE) n. 2734/75, sia che occorra effettuare gli adattamenti necessari applicando i coefficienti d'equivalenza previsti dal regolamento n. 158/67/CEE della Commissione ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2644/91 ⁽¹⁴⁾, e dal regolamento n. 159/67/CEE della Commissione ⁽¹⁵⁾;

considerando che il prezzo cif è calcolato, in base agli elementi summenzionati, per il porto di Rotterdam, mentre le offerte presentate per altri porti sono modificate tenendo conto delle correzioni rese necessarie dalle differenze delle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio ⁽¹⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91 ⁽¹⁷⁾, ha definito il regime applicabile a taluni prodotti agricoli ed a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹⁸⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali; che tuttavia, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 34.

⁽⁶⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 166 del 28. 6. 1991, pag. 41.

⁽⁹⁾ GU n. L 128 del 27. 6. 1967, pag. 2533/67.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 5 del 10. 1. 1976, pag. 18.

⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 22.

⁽¹²⁾ GU n. L 196 del 17. 7. 1987, pag. 1.

⁽¹³⁾ GU n. L 128 del 27. 6. 1967, pag. 2536/67.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 247 del 5. 9. 1991, pag. 23.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 128 del 27. 6. 1967, pag. 2542/67.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 settembre 1991;

considerando che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi

sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽¹⁾;

considerando che dall'applicazione del complesso delle disposizioni summenzionate risulta che i prelievi devono essere fissati in conformità dell'allegato al presente regolamento; che tali prelievi sono modificati soltanto qualora la variazione degli elementi del calcolo porti ad un aumento o ad una diminuzione pari ad almeno 0,73 ECU,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	130,25 ⁽²⁾ ⁽³⁾
0712 90 19	130,25 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1001 10 10	173,44 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 10 90	173,44 ⁽¹⁾ ⁽³⁾ ⁽¹⁰⁾
1001 90 91	148,05
1001 90 99	148,05
1002 00 00	166,86 ⁽⁹⁾
1003 00 10	144,76
1003 00 90	144,76
1004 00 10	133,21
1004 00 90	133,21
1005 10 90	130,25 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1005 90 00	130,25 ⁽²⁾ ⁽³⁾
1007 00 90	139,46 ⁽⁴⁾
1008 10 00	63,27
1008 20 00	127,11 ⁽⁴⁾
1008 30 00	67,36 ⁽²⁾
1008 90 10	(7)
1008 90 90	67,36
1101 00 00	221,13 ⁽⁸⁾
1102 10 00	246,61 ⁽⁸⁾
1103 11 10	282,28 ⁽⁸⁾ ⁽¹⁰⁾
1103 11 90	237,64 ⁽⁸⁾

(1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

(5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(7) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

(8) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(9) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.

(10) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.

REGOLAMENTO (CEE) N. 223/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1845/91 della Commissione ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,

- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 30 gennaio 1992;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 29. 6. 1991, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
0709 90 60	0	0	0	2,62
0712 90 19	0	0	0	2,62
1001 10 10	0	0	0	0
1001 10 90	0	0	0	0
1001 90 91	0	0	0	0
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	0	0	0	0
1003 00 90	0	0	0	0
1004 00 10	0	0	0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	2,62
1005 90 00	0	0	0	2,62
1007 00 90	0	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	0	0	0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0

B. Malto*(ECU/t)*

Codice NC	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1107 10 11	0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0	0	0	0
1107 10 99	0	0	0	0	0
1107 20 00	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 224/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,visto il regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione, del 15 gennaio 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi ⁽³⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 dispone che un prelievo debba essere riscosso all'importazione di risone, di riso semigreggio, di riso semilavorato, di riso lavorato o di rotture di riso; che per il riso semigreggio o lavorato e per le rotture di riso tale prelievo è uguale alla differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo cif; che per il risone e il riso semilavorato il prelievo deve essere derivato da quello applicabile rispettivamente al riso semigreggio e al riso lavorato corrispondente;

considerando che i prezzi d'entrata del riso semigreggio, del riso lavorato e delle rotture di riso sono stati fissati per la campagna 1991/1992 dal regolamento (CEE) n. 2149/91 della Commissione ⁽⁴⁾;considerando che per il calcolo dei prezzi cif la Commissione deve prendere in considerazione gli elementi di valutazione previsti dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 1418/76 e dal regolamento (CEE) n. 1613/71 della Commissione, del 26 luglio 1971, che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonché i relativi importi correttori ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88 ⁽⁶⁾, in particolare le più favorevoli possibilità d'acquisto sul mercato mondiale sufficientemente rappresentative della tendenza effettiva di tale mercato, tenuto conto fra l'altro della necessità di evitare brusche variazioni atte a provocare perturbazioni anormali sul mercato della Comunità, nonché della qualità delle merci offerte,sia che questa corrisponda alla qualità tipo determinata nel regolamento (CEE) n. 1423/76 del Consiglio ⁽⁷⁾, sia che occorra effettuare i necessari adattamenti applicando gli importi correttori previsti dal regolamento (CEE) n. 1613/71;considerando altresì che per il riso semigreggio a grani tondi e a grani lunghi nonché per il riso lavorato a grani tondi e a grani lunghi il prezzo cif è calcolato sulla base dei corsi o dei prezzi del mercato mondiale relativi, per ciascun tipo di riso, ai prodotti di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1613/71; che tale calcolo deve essere effettuato applicando all'occorrenza le conversioni risultanti dal regolamento n. 467/67/CEE della Commissione, del 21 agosto 1967, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti delle varie fasi di trasformazione del riso ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2325/88;

considerando che all'atto delle anzidette conversioni la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte di riso contengono una percentuale di rotture superiore a quella tollerata nella qualità tipo determinata dal regolamento (CEE) n. 1423/76 e deve adattare in tal caso le offerte conformemente al valore del chilogrammo di rotture fissato dal regolamento n. 467/67/CEE; che tale adattamento non viene tuttavia effettuato quando i prezzi del riso semigreggio e quelli del riso semilavorato considerati sono inferiori agli importi previsti dall'articolo 4, ultimo comma del regolamento n. 467/67/CEE;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1613/71, la Commissione deve tener conto del fatto che alcune offerte sono espresse in « costo e nolo » ovvero riguardano un prodotto in sacchi e deve adattare in tal caso tali offerte applicando i tassi o gli importi stabiliti nello stesso regolamento, affinché l'offerta sia comparabile a un'offerta espressa cif o riguardante un prodotto sfuso;

considerando che il prezzo cif è calcolato per Rotterdam sulla base degli elementi sopra menzionati, fermo restando che le offerte effettuate per altri porti sono corrette in funzione delle differenze nelle spese di trasporto rispetto a Rotterdam;

considerando che il prezzo cif può essere calcolato prendendo in considerazione le offerte a termine per il mese successivo ovvero può essere mantenuto immutato per un periodo limitato se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1613/71;

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 10 del 16. 1. 1992, pag. 9.⁽⁴⁾ GU n. L 200 del 23. 7. 1991, pag. 10.⁽⁵⁾ GU n. L 168 del 27. 7. 1971, pag. 28.⁽⁶⁾ GU n. L 202 del 27. 7. 1988, pag. 41.⁽⁷⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 20.⁽⁸⁾ GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

considerando che, per tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi e del Pacifico, il prelievo applicabile nei loro confronti deve essere diminuito di un importo fisso e di un importo corrispondente al 50 % del prelievo applicabile nei confronti dei paesi terzi; che per il riso lavorato e il riso semilavorato il prelievo deve inoltre formare oggetto di una diminuzione supplementare in conformità degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽²⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽³⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali; che, a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi i importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁴⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1423/76 ha fissato le qualità tipo del riso e delle rotture di riso;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio⁽⁵⁾ modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91⁽⁶⁾, ha istituito un regime speciale per l'importazione di determinati quantitativi di riso Basmati nella Comunità; che il regime prevede in particolare la fissazione di un prelievo pari al 75 % del prelievo calcolato a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76; che tuttavia tale prelievo non può essere inferiore alla diffe-

renza tra il prezzo del riso Basmati franco frontiera e il prezzo di entrata delle varietà di riso a grani lunghi;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio⁽⁷⁾ e (CEE) n. 862/91 della Commissione⁽⁸⁾ hanno definito il regime applicabile alle importazioni di riso originario del Bangladesh;

considerando che i prelievi sono fissati una volta alla settimana e modificati nell'intervallo per tener conto delle variazioni dei prezzi d'entrata o degli elementi di determinazione dei prezzi cif; che per il riso semigreggio, il riso lavorato e le rotture di riso i prelievi vengono modificati soltanto quando la variazione degli elementi di calcolo comporta un aumento o una diminuzione dell'importo vigente di almeno 1,21 ECU/t;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per i calcoli di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹⁰⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dall'applicazione delle anzidette disposizioni risulta che i prelievi devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 1418/76 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽²⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 337 del 4. 12. 1990, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 88 del 9. 4. 1991, pag. 7.

⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso

Codice NC	Prelievi ⁽⁷⁾		
	Regime del regolamento (CEE) n. 3877/86 ⁽⁸⁾	ACP Bangladesh ^{(1) (2) (3) (4)}	Paesi terzi (escluso ACP) ⁽⁵⁾
1006 10 21	—	153,81	314,82
1006 10 23	219,44	142,69	292,58
1006 10 25	219,44	142,69	292,58
1006 10 27	219,44	142,69	292,58
1006 10 92	—	153,81	314,82
1006 10 94	219,44	142,69	292,58
1006 10 96	219,44	142,69	292,58
1006 10 98	219,44	142,69	292,58
1006 20 11	—	193,16	393,53
1006 20 13	274,30	179,26	365,73
1006 20 15	274,30	179,26	365,73
1006 20 17	274,30	179,26	365,73
1006 20 92	—	193,16	393,53
1006 20 94	274,30	179,26	365,73
1006 20 96	274,30	179,26	365,73
1006 20 98	274,30	179,26	365,73
1006 30 21	—	239,28	502,42 ⁽⁶⁾
1006 30 23	438,72 ⁽⁹⁾	280,59	584,96 ⁽⁹⁾
1006 30 25	438,72 ⁽⁹⁾	280,59	584,96 ⁽⁹⁾
1006 30 27	438,72 ⁽⁹⁾	280,59	584,96 ⁽⁹⁾
1006 30 42	—	239,28	502,42 ⁽⁶⁾
1006 30 44	438,72 ⁽⁹⁾	280,59	584,96 ⁽⁹⁾
1006 30 46	438,72 ⁽⁹⁾	280,59	584,96 ⁽⁹⁾
1006 30 48	438,72 ⁽⁹⁾	280,59	584,96 ⁽⁹⁾
1006 30 61	—	255,19	535,08 ⁽⁹⁾
1006 30 63	470,31 ⁽⁹⁾	301,19	627,08 ⁽⁹⁾
1006 30 65	470,31 ⁽⁹⁾	301,19	627,08 ⁽⁹⁾
1006 30 67	470,31 ⁽⁹⁾	301,19	627,08 ⁽⁹⁾
1006 30 92	—	255,19	535,08 ⁽⁹⁾
1006 30 94	470,31 ⁽⁹⁾	301,19	627,08 ⁽⁹⁾
1006 30 96	470,31 ⁽⁹⁾	301,19	627,08 ⁽⁹⁾
1006 30 98	470,31 ⁽⁹⁾	301,19	627,08 ⁽⁹⁾
1006 40 00	—	64,00	134,00

⁽¹⁾ Fatta salva l'applicazione delle disposizioni degli articoli 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 715/90.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

⁽³⁾ Il prelievo all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11 bis del regolamento (CEE) n. 1418/76.

⁽⁴⁾ Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh, il prelievo si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 e (CEE) n. 862/91.

⁽⁵⁾ All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

⁽⁶⁾ Per le importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi il prelievo si applica nel quadro del regime di cui al regolamento (CEE) n. 3877/86 modificato dal regolamento (CEE) n. 3130/91.

⁽⁷⁾ I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 225/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le
rotture di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per il riso e le rotture di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2591/91 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 159/92 ⁽⁴⁾;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiun-

gere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di riso e di rotture di riso in provenienza dai paesi terzi sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 18 del 25. 1. 1992, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso

Codice NC	(ECU/t)			
	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5
1006 10 21	0	0	0	—
1006 10 23	0	0	0	—
1006 10 25	0	0	0	—
1006 10 27	0	0	0	—
1006 10 92	0	0	0	—
1006 10 94	0	0	0	—
1006 10 96	0	0	0	—
1006 10 98	0	0	0	—
1006 20 11	0	0	0	—
1006 20 13	0	0	0	—
1006 20 15	0	0	0	—
1006 20 17	0	0	0	—
1006 20 92	0	0	0	—
1006 20 94	0	0	0	—
1006 20 96	0	0	0	—
1006 20 98	0	0	0	—
1006 30 21	0	0	0	—
1006 30 23	0	0	0	—
1006 30 25	0	0	0	—
1006 30 27	0	0	0	—
1006 30 42	0	0	0	—
1006 30 44	0	0	0	—
1006 30 46	0	0	0	—
1006 30 48	0	0	0	—
1006 30 61	0	0	0	—
1006 30 63	0	0	0	—
1006 30 65	0	0	0	—
1006 30 67	0	0	0	—
1006 30 92	0	0	0	—
1006 30 94	0	0	0	—
1006 30 96	0	0	0	—
1006 30 98	0	0	0	—
1006 40 00	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 226/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 punto A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione

applicabile ai prodotti trasformati a base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 ⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU/t;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione ⁽⁹⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP, o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91 ⁽¹¹⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽¹²⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali; che tuttavia, a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽¹¹⁾ GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3834/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, recante, per il 1991, riduzioni dei prelievi per taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo ⁽¹⁾, prorogato dal regolamento (CEE) n. 3588/91 ⁽²⁾, prevede una riduzione del 50 % del prelievo applicabile all'importazione del prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 nella Comunità, limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t all'anno;

Considerando che il regolamento (CEE) n. 430/87 del Consiglio, del 9 febbraio 1987, relativo al regime all'importazione applicabile ai prodotti dei codici NC 0714 10 e 0714 90 originari di taluni paesi terzi ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3842/90 ⁽⁴⁾, ha fissato le condizioni in base alle quali il prelievo è limitato al 6 % ad valorem;

che il regolamento (CEE) n. 2730/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al glucosio e al lattosio ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽⁶⁾, dispone in particolare che il regime previsto dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e dalle disposizioni adottate per l'applicazione di tale regolamento al glucosio e allo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è esteso al glucosio e sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che di conseguenza il prelievo fissato per i prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90 è anche di applicazione per i prodotti dei codici NC 1702 30 51 e 1702 30 59; che, ai fini di una corretta applicazione di dette disposizioni, è opportuno, a titolo declaratorio, riprendere questi prodotti nonché il prelievo applicabile nell'elenco dei prelievi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un

tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁸⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 370 del 31. 12. 1990, pag. 121.

⁽²⁾ GU n. L 341 del 12. 12. 1991, pag. 6.

⁽³⁾ GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi (*)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (*)
0714 10 10 (*)	141,83	148,48
0714 10 91	145,46 (*) (*)	145,46
0714 10 99	143,65	148,48
0714 90 11	145,46 (*) (*)	145,46
0714 90 19	143,65 (*)	148,48
1102 20 10	243,05	249,09
1102 20 90	137,73	140,75
1102 30 00	154,94	157,96
1102 90 10	261,83	267,87
1102 90 30	245,30	251,34
1102 90 90	147,61	150,63
1103 12 00	245,30	251,34
1103 13 10	243,05	249,09
1103 13 90	137,73	140,75
1103 14 00	154,94	157,96
1103 19 10	302,92	308,96
1103 19 30	261,83	267,87
1103 19 90	147,61	150,63
1103 21 00	289,31	295,35
1103 29 10	302,92	308,96
1103 29 20	261,83	267,87
1103 29 30	245,30	251,34
1103 29 40	243,05	249,09
1103 29 50	154,94	157,96
1103 29 90	147,61	150,63
1104 11 10	148,37	151,39
1104 11 90	290,92	296,96
1104 12 10	139,01	142,03
1104 12 90	272,56	278,60
1104 19 10	289,31	295,35
1104 19 30	302,92	308,96
1104 19 50	243,05	249,09
1104 19 91	263,11	269,15
1104 19 99	260,50	266,54
1104 21 10	232,74	235,76
1104 21 30	232,74	235,76
1104 21 50	363,65	369,69
1104 21 90	148,37	151,39
1104 22 10 10 (*)	139,01	142,03
1104 22 10 90 (*)	245,30	248,32
1104 22 30	245,30	248,32
1104 22 50	218,05	221,07
1104 22 90	139,01	142,03
1104 23 10	216,05	219,07
1104 23 30	216,05	219,07

Codice NC	(ECU/t)	
	Prelievi (%)	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (%)
1104 23 90	137,73	140,75
1104 29 11	213,77	216,79
1104 29 15	223,83	226,85
1104 29 19	231,55	234,57
1104 29 31	257,17	260,19
1104 29 35	269,26	272,28
1104 29 39	231,55	234,57
1104 29 91	163,94	166,96
1104 29 95	171,66	174,68
1104 29 99	147,61	150,63
1104 30 10	120,55	126,59
1104 30 90	101,27	107,31
1106 20 10	141,83 ⁽³⁾	148,48
1106 20 91	213,77 ⁽³⁾	237,95
1106 20 99	213,77 ⁽³⁾	237,95
1107 10 11	286,10	296,98
1107 10 19	213,77	224,65
1107 10 91	258,92	269,80 ⁽²⁾
1107 10 99	193,46	204,34
1107 20 00	225,46	236,34 ⁽²⁾
1108 11 00	353,61	374,16
1108 12 00	217,40	237,95
1108 13 00	217,40	237,95 ⁽⁴⁾
1108 14 00	108,70	237,95
1108 19 10	222,18	253,01
1108 19 90	108,70 ⁽³⁾	237,95
1109 00 00	642,92	824,26
1702 30 51	283,56	380,28
1702 30 59	217,40	283,89
1702 30 91	283,56	380,28
1702 30 99	217,40	283,89
1702 40 90	217,40	283,89
1702 90 50	217,40	283,89
1702 90 75	297,07	393,79
1702 90 79	206,60	273,09
2106 90 55	217,40	283,89
2302 10 10	61,77	67,77
2302 10 90	132,37	138,37
2302 20 10	61,77	67,77
2302 20 90	132,37	138,37
2302 30 10	61,77	67,77
2302 30 90	132,37	138,37
2302 40 10	61,77	67,77
2302 40 90	132,37	138,37
2303 10 11	270,06	451,40

-
- (¹) 6 % del valore ad valorem a determinati condizioni.
- (²) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (³) Conformemente al regolamento (CEE) n. 715/90 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico:
- prodotti del codice NC ex 0714 10 91,
 - prodotti del codice NC 0714 90 11 e radici d'arrow-root del codice NC 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (⁴) Codice Taric : avena spuntata.
- (⁵) Codice Taric : NC 1104 22 10 altra che avena spuntata.
- (⁶) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3834/90, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad una quantità fissa di 5 000 t.
- (⁷) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (⁸) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
- (⁹) I prodotti originari del PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
-

REGOLAMENTO (CEE) N. 227/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75; che, al momento dell'importazione in Portogallo dei prodotti di cui all'allegato XXIV dell'atto di adesione, i prelievi applicabili a tali prodotti sono maggiorati di un importo supplementare; che questi importi sono fissati dal regolamento (CEE) n. 3808/90 della Commissione⁽⁵⁾;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e

territori d'oltremare⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 523/91⁽⁷⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁸⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali; che tuttavia, a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹⁰⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella nomenclatura combinata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

(¹) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(²) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

(³) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

(⁴) GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

(⁵) GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 1.

(⁶) GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

(⁷) GU n. L 58 del 5. 3. 1991, pag. 1.

(⁸) GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

(⁹) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

(¹⁰) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi ⁽¹⁾	
	ACP	Paesi terzi (esclusi ACP) (²)
2309 10 11	21,60	32,48
2309 10 13	628,55	639,43
2309 10 31	67,52	78,40
2309 10 33	674,47	685,35
2309 10 51	135,03	145,91
2309 10 53	741,98	752,86
2309 90 31	21,60	32,48
2309 90 33	628,55	639,43
2309 90 41	67,52	78,40
2309 90 43	674,47	685,35
2309 90 51	135,03	145,91
2309 90 53	741,98	752,86

(¹) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.

(²) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da dazi doganali all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.

REGOLAMENTO (CEE) N. 228/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1992

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto trattino,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 250 000 tonnellate di frumento tenero verso determinate destinazioni; che è indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3562/91⁽⁴⁾; che in sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽⁵⁾, le restituzioni devono essere fissate prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione delle disponibilità in cereali e dei loro prezzi sul mercato della Comunità da un lato e d'altro lato, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in conformità dello stesso articolo, occorre assicurare ugualmente ai mercati dei cereali una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni prospettate e dell'interesse di evitare delle perturbazioni sul mercato della Comunità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 ha definito all'articolo 3 i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione dei cereali;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, detti criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75; che, inoltre, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della

quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento n. 162/67/CEE della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2849/91⁽⁷⁾;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 336 del 7. 12. 1991, pag. 30.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. 128 del 27. 6. 1967, pag. 2574/67.

⁽⁷⁾ GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 62.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
0709 90 60 000	—	—
0712 90 19 000	—	—
1001 10 10 000	—	—
1001 10 90 000	04	110,00
	05	40,00
	06	35,00
	02	0
1001 90 91 000	—	—
1001 90 99 000	04	62,00
	05	32,00
	06	79,00 (2)
	02	20,00
1002 00 00 000	03	31,00
	07	85,00
	02	30,00
1003 00 10 000	—	—
1003 00 90 000	04	31,00
	05	32,00
	02	30,00
1004 00 10 000	—	—
1004 00 90 000	—	—
1005 10 90 000	—	—
1005 90 00 000	04	60,00
	02	0
1007 00 90 000	—	—
1008 20 00 000	—	—
1101 00 00 100	01	98,00
1101 00 00 130	01	92,00
1101 00 00 150	01	85,00
1101 00 00 170	01	78,00
1101 00 00 180	01	73,00
1101 00 00 190	—	—
1101 00 00 900	—	—
1102 10 00 500	01	98,00
1102 10 00 700	—	0
1102 10 00 900	—	—
1103 11 10 200	01	184,00
1103 11 10 400	01	0
1103 11 10 900	01	0
1103 11 90 200	01	98,00
1103 11 90 800	—	—

(¹) Per le destinazioni seguenti :

- 01 tutti i paesi terzi,
- 02 altri paesi terzi,
- 03 Svizzera, Austria e Liechtenstein,
- 04 Svizzera, Austria, Liechtenstein, Ceuta e Melilla,
- 05 Paesi sul territorio dell'ex URSS,
- 06 Algeria,
- 07 Zona II b).

(²) Restituzione fissata nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 891/89 modificato, relativa ad un quantitativo di 250 000 t di frumento tenero a destinazione dell'Algeria.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 229/92 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 1992
che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione⁽⁶⁾, ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per i cereali si deve tener conto della situazione e delle prospettive d'evoluzione a termine sia per

quanto riguarda le disponibilità di cereali e i loro prezzi sul mercato comunitario, sia per quanto riguarda le possibilità e condizioni di vendita dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre pure garantire al mercato dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi, nonché tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 si devono prendere in considerazione i criteri specifici definiti all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1281/75;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 % un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁸⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di cereali di cui all'articolo 16,

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

(ECU/t)

Codice prodotto	Destinazione (1)	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
0709 90 60 000	—	—	—	—	—	—	—	—
0712 90 19 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 10 90 000	01	0	0	0	0	- 50,00	—	—
1001 90 91 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1001 90 99 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1002 00 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1003 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1003 00 90 000	01	0	0	0	0	- 30,00	—	—
1004 00 10 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1004 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 10 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1005 90 00 000	01	0	0	0	0	0	—	—
1007 00 90 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1008 20 00 000	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 100	01	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 00 130	01	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 00 150	01	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 00 170	01	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 00 180	01	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1101 00 00 190	—	—	—	—	—	—	—	—
1101 00 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1102 10 00 500	01	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1102 10 00 700	01	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	—	—
1102 10 00 900	—	—	—	—	—	—	—	—
1103 11 10 200	01	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 400	01	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 10 900	01	0	0	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00	- 50,00
1103 11 90 200	01	0	0	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00	- 35,00
1103 11 90 800	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione (GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 (GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10).

REGOLAMENTO (CEE) N. 230/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la restituzione applicabile alle esportazioni di cereali nel giorno di presentazione della domanda di titolo, adeguata in funzione del prezzo d'entrata vigente nel mese dell'esportazione, è applicata, su richiesta, ad un'esportazione da effettuare durante il periodo di validità del titolo; che in questo caso deve essere applicato alla restituzione un correttivo;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime d'importazione e d'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87 ⁽⁵⁾, ha consentito la fissazione di un correttivo per alcuni prodotti di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1281/75 della Commissione ⁽⁶⁾ ha stabilito le modalità di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione per i cereali e taluni prodotti trasformati a base di cereali;

considerando che, in virtù di tale regolamento, per fissare il correttivo per il malto si deve tener conto della situazione e delle prospettive di evoluzione a termine sul mercato mondiale, delle possibilità e delle condizioni di vendita dei cereali interessati e del malto; che, conformemente allo stesso regolamento, occorre tener conto anche del quantitativo di cereali necessario per la fabbricazione del malto, nonché dell'aspetto economico delle esportazioni e della necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione del correttivo secondo la destinazione;

considerando che il correttivo deve essere fissato contemporaneamente alla restituzione e secondo la stessa procedura; che nell'intervallo tra una fissazione e l'altra esso può essere modificato;

considerando che, per garantire il normale funzionamento del regime dei correttivi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁸⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che dalle suddette disposizioni risulta che il correttivo deve essere fissato conformemente all'allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate anticipatamente per le esportazioni di malto, di cui all'articolo 16, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2727/75 è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 131 del 22. 5. 1975, pag. 15.

⁽⁷⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il malto

(ECU/t)

Codice prodotto	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7
1107 10 11 000	0	0	0	0	- 35	- 35
1107 10 19 000	0	0	0	0	- 35	- 35
1107 10 91 000	0	0	0	0	- 35	- 35
1107 10 99 000	0	0	0	0	- 35	- 35
1107 20 00 000	0	0	0	0	- 35	- 35

(ECU/t)

Codice prodotto	6° term. 8	7° term. 9	8° term. 10	9° term. 11	10° term. 12	11° term. 1
1107 10 11 000	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35
1107 10 19 000	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35
1107 10 91 000	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35
1107 10 99 000	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35
1107 20 00 000	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35	- 35

REGOLAMENTO (CEE) N. 231/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare⁽⁵⁾, prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie;

considerando che, per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazionali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni;

considerando che le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 per le restituzioni all'esportazione si applicano, mutatis mutandis, alle operazioni anzidette;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁶⁾ ed il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, hanno definito, rispettivamente agli articoli 3 e 6, i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione per i cereali e per i prodotti trasformati a base di cereali; che per quanto riguarda le farine di frumento, i criteri specifici sono definiti all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2746/75;considerando che i criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁹⁾;

considerando che le restituzioni fissate dal presente regolamento sono valide, senza differenziazione, per tutte le destinazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare, le restituzioni applicabili nel mese di febbraio 1992 ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Le restituzioni fissate nel presente regolamento non sono considerate restituzioni differenziate secondo la destinazione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.
⁽⁵⁾ GU n. L 288 del 25. 10. 1974, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.
⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.
⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.
⁽⁹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso, forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitari e nazionali

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 90 000	123,00
1001 90 99 000	72,00
1002 00 00 000	110,00
1003 00 90 000	90,00
1004 00 90 000	—
1005 90 00 000	90,00
1006 20 92 000	211,00
1006 20 94 000	211,00
1006 30 42 000	—
1006 30 44 000	—
1006 30 92 100	264,00
1006 30 92 900	264,00
1006 30 94 100	264,00
1006 30 94 900	264,00
1006 30 96 100	264,00
1006 30 96 900	264,00
1006 40 00 000	—
1007 00 90 000	90,00
1101 00 00 100	92,00
1101 00 00 130	92,00
1102 20 10 100	122,00
1102 20 10 300	104,57
1102 30 00 000	—
1102 90 10 100	134,30
1103 11 10 500	184,00
1103 11 90 100	98,00
1103 13 10 100	156,85
1103 14 00 000	—
1104 12 90 100	203,64
1104 21 50 100	179,06

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 232/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce, nel settore dei cereali, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo⁽³⁾ le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, conformemente allo stesso articolo, occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁵⁾, ha definito i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasfor-

mati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della situazione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁷⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per il malto di cui all'articolo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁵⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto

<i>(ECU/t)</i>	
Codice prodotto	Importo delle restituzioni
1107 10 19 000	82,00
1107 10 99 000	124,00
1107 20 00 000	145,00

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 233/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma,

considerando che ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 1418/76 la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detti regolamenti ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio⁽⁵⁾, e dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/76 del Consiglio⁽⁶⁾, che definiscono, rispettivamente nel settore dei cereali e del riso, le norme generali relative alle concessioni delle restituzioni all'esportazione ed ai criteri di fissazione del loro importo, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali, di riso e delle rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato comunitario, e dall'altra dei prezzi dei cereali, del riso e delle rotture di riso e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che, in virtù degli stessi articoli, occorre anche garantire ai mercati dei cereali e del riso una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi, e tener conto inoltre dell'aspetto

economico delle esportazioni previste nonché dell'opportunità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1906/87⁽⁸⁾, ha definito all'articolo 6 i criteri specifici su cui deve essere fondato il computo della restituzione per tali prodotti;

considerando che è necessario tener conto, in base ai criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 2744/75 dei prezzi e delle quantità dei prodotti presi in considerazione per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali e di riso conduce a fissare la restituzione ad un importo che compensi il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che la restituzione è calcolata tenendo conto del quantitativo di materia prima che determina l'elemento mobile del prelievo; che per alcuni prodotti trasformati il quantitativo di materia prima utilizzata può variare a seconda dell'impiego finale del prodotto; che a seconda del procedimento di fabbricazione utilizzato vengono ottenuti, oltre al prodotto principale, altri prodotti il cui quantitativo e il cui valore possono variare a seconda della natura e della qualità del prodotto principale che ci si propone di fabbricare; che il cumulo delle restituzioni relative ai vari prodotti derivati da uno stesso prodotto di base potrebbe rendere possibili, in casi determinati, esportazioni verso i paesi terzi a prezzi inferiori ai corsi praticati sul mercato mondiale; che di conseguenza per alcuni di tali prodotti, è opportuno limitare la restituzione ad un ammontare che consenta l'accesso al mercato mondiale, garantendo nello stesso tempo il rispetto degli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati;

considerando che è opportuno graduare la restituzione da accordare in funzione del contenuto, secondo i prodotti, in ceneri, in cellulosa greggia, in involucri, in proteine, in materie grasse o in amido, tale contenuto essendo particolarmente indicativo della quantità di prodotti di base realmente incorporata nel prodotto trasformato;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁶⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 36.

⁽⁷⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁸⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49.

considerando che per quanto riguarda le radici di manioca ed altre radici e tuberi tropicali, nonché le loro farine, l'aspetto economico delle esportazioni prevedibili non rende necessaria al momento attuale, tenendo conto della natura e dell'origine dei prodotti, la fissazione di una restituzione all'esportazione; che, per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, l'esiguità della partecipazione della Comunità al commercio mondiale, non rende necessaria, attualmente, la fissazione di una restituzione all'esportazione;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle*

Comunità europee, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 1418/76, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)		(ECU/t)	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
1102 20 10 100	122,00	1104 23 10 900	—
1102 20 10 300	104,57	1104 29 11 000	—
1102 20 10 900	—	1104 29 15 000	—
1102 20 90 100	104,57	1104 29 19 000	—
1102 20 90 900	—	1104 29 91 000	80,03
1102 30 00 000	—	1104 29 95 000	111,22
1102 90 10 100	134,30	1104 30 10 000	20,01
1102 90 10 900	91,32	1104 30 90 000	21,79
1102 90 30 100	183,28	1107 10 11 000	142,45
1102 90 30 900	—	1107 10 91 000	159,36
1103 12 00 100	183,28	1108 11 00 200	160,06
1103 12 00 900	—	1108 11 00 300	160,06
1103 13 10 100	156,85	1108 11 00 800	—
1103 13 10 300	122,00	1108 12 00 200	139,42
1103 13 10 500	104,57	1108 12 00 300	139,42
1103 13 10 900	—	1108 12 00 800	—
1103 13 90 100	104,57	1108 13 00 200	139,42
1103 13 90 900	—	1108 13 00 300	139,42
1103 14 00 000	—	1108 13 00 800	—
1103 19 10 000	111,22	1108 14 00 200	—
1103 19 30 100	138,77	1108 14 00 300	—
1103 19 30 900	—	1108 14 00 800	—
1103 21 00 000	81,63	1108 19 10 200	210,44
1103 29 20 000	91,32	1108 19 10 300	210,44
1103 29 30 000	—	1108 19 10 800	—
1103 29 40 000	—	1108 19 90 200	—
1104 11 90 100	134,30	1108 19 90 300	—
1104 11 90 900	—	1108 19 90 800	—
1104 12 90 100	203,64	1109 00 00 100	0,00
1104 12 90 300	162,91	1109 00 00 900	—
1104 12 90 900	—	1702 30 51 000	182,12
1104 19 10 000	81,63	1702 30 59 000	139,42
1104 19 50 110	139,42	1702 30 91 000	182,12
1104 19 50 130	113,28	1702 30 99 000	139,42
1104 19 50 150	—	1702 40 90 000	139,42
1104 19 50 190	—	1702 90 50 100	182,12
1104 19 50 900	—	1702 90 50 900	139,42
1104 19 91 000	—	1702 90 75 000	190,84
1104 21 10 100	134,30	1702 90 79 000	132,45
1104 21 10 900	—	2106 90 55 000	139,42
1104 21 30 100	134,30	2302 10 10 000	20,54
1104 21 30 900	—	2302 10 90 100	20,54
1104 21 50 100	179,06	2302 10 90 900	—
1104 21 50 300	143,25	2302 20 10 000	20,54
1104 21 50 900	—	2302 20 90 100	20,54
1104 22 10 100	162,91	2302 20 90 900	—
1104 22 10 900	—	2302 30 10 000	20,54
1104 22 30 100	173,09	2302 30 90 000	20,54
1104 22 30 900	—	2302 40 10 000	20,54
1104 22 50 000	—	2302 40 90 000	20,54
1104 23 10 100	130,71	2303 10 11 100	69,71
1104 23 10 300	100,21	2303 10 11 900	—

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CEE) N. 234/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2727/75, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata mediante una restituzione all'esportazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo ⁽³⁾, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e della probabile evoluzione, da una parte, delle disponibilità di cereali e dei relativi prezzi sul mercato comunitario e, dall'altra, dei prezzi dei cereali e dei prodotti del settore cerealicolo sul mercato mondiale; che conformemente allo stesso articolo occorre anche garantire ai mercati dei cereali una situazione equilibrata e uno sviluppo naturale dal punto di vista dei prezzi e degli scambi;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei prodotti trasformati e degli alimenti composti a base di cereali porta a fissare la restituzione ad un importo che compensa il divario tra i prezzi nella Comunità e quelli praticati sul mercato mondiale;

considerando che in virtù dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 944/87 ⁽⁵⁾, la resti-

zione degli alimenti composti a base di cereali deve essere determinata tenendo conto soltanto dei prodotti che entrano nella fabbricazione di alimenti composti e per i quali può essere fissata una restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1913/69 della Commissione, del 29 settembre 1969, relativo alla concessione ed alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3630/91 ⁽⁷⁾, ha previsto che il calcolo della restituzione all'esportazione deve essere basato sulle medie delle restituzioni concesse e dei prelievi calcolati per i cereali di base più comunemente utilizzati, modificate in funzione del prezzo di entrata in vigore nel mese corrente; che tale calcolo deve ugualmente tener conto del contenuto in prodotti cerealicoli; che è opportuno pertanto classificare, in vista di una semplificazione, gli alimenti composti in categorie e fissare la restituzione relativa a ciascuna categoria in base alla quantità dei prodotti cerealicoli contenuti in ognuna delle categorie in causa; che l'importo della restituzione deve d'altronde tener conto delle possibilità e delle condizioni di vendita dei prodotti in causa sul mercato mondiale, della necessità di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e degli aspetti economici delle esportazioni;

considerando tuttavia che per la fissazione della restituzione è opportuno basarsi, per il momento, sulla differenza constatata, sul mercato comunitario e su quello mondiale, tra i costi delle materie prime generalmente utilizzate negli alimenti composti in questione; che in tal modo si può tener conto con maggior precisione della realtà economica delle esportazioni dei suddetti prodotti;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro composizione e destinazione; che per attuare tale differenziazione è opportuno utilizzare le zone di destinazione determinate nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 1124/77 della Commissione, del 27 maggio 1977, recante nuova delimitazione delle zone di destinazione per le restituzioni o i prelievi all'esportazione e per determinati titoli d'esportazione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3049/89 ⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 78.

⁽⁴⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.

⁽⁵⁾ GU n. L 90 del 2. 4. 1987, pag. 2.

⁽⁶⁾ GU n. L 246 del 30. 9. 1969, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 40.

⁽⁸⁾ GU n. L 134 del 28. 5. 1977, pag. 53.

⁽⁹⁾ GU n. L 292 dell'11. 10. 1989, pag. 10.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che la restituzione deve essere fissata una volta al mese e che può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
(ECU/t)	
2309 10 11 110	4,36
2309 10 13 110	4,36
2309 10 31 110	4,36
2309 10 33 110	4,36
2309 10 51 110	4,36
2309 10 53 110	4,36
2309 90 31 110	4,36
2309 90 33 110	4,36
2309 90 41 110	4,36
2309 90 43 110	4,36
2309 90 51 110	4,36
2309 90 53 110	4,36
2309 10 11 190	4,05
2309 10 13 190	4,05
2309 10 31 190	4,05
2309 10 33 190	4,05
2309 10 51 190	4,05
2309 10 53 190	4,05
2309 90 31 190	4,05
2309 90 33 190	4,05
2309 90 41 190	4,05
2309 90 43 190	4,05
2309 90 51 190	4,05
2309 90 53 190	4,05
2309 10 11 210	8,71
2309 10 13 210	8,71
2309 10 31 210	8,71
2309 10 33 210	8,71
2309 10 51 210	8,71
2309 10 53 210	8,71
2309 90 31 210	8,71
2309 90 33 210	8,71
2309 90 41 210	8,71
2309 90 43 210	8,71
2309 90 51 210	8,71
2309 90 53 210	8,71
2309 10 11 290	8,1
2309 10 13 290	8,1
2309 10 31 290	8,1
2309 10 33 290	8,1
2309 10 51 290	8,1
2309 10 53 290	8,1
2309 90 31 290	8,1
2309 90 33 290	8,1
2309 90 41 290	8,1
2309 90 43 290	8,1
2309 90 51 290	8,1
2309 90 53 290	8,1
2309 10 11 310	17,43
2309 10 13 310	17,43
2309 10 31 310	17,43
2309 10 33 310	17,43

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
2309 10 51 310	17,43
2309 10 53 310	17,43
2309 90 31 310	17,43
2309 90 33 310	17,43
2309 90 41 310	17,43
2309 90 43 310	17,43
2309 90 51 310	17,43
2309 90 53 310	17,43
2309 10 11 390	16,2
2309 10 13 390	16,2
2309 10 31 390	16,2
2309 10 33 390	16,2
2309 10 51 390	16,2
2309 10 53 390	16,2
2309 90 31 390	16,2
2309 90 33 390	16,2
2309 90 41 390	16,2
2309 90 43 390	16,2
2309 90 51 390	16,2
2309 90 53 390	16,2
2309 10 31 410	26,14
2309 10 33 410	26,14
2309 10 51 410	26,14
2309 10 53 410	26,14
2309 90 41 410	26,14
2309 90 43 410	26,14
2309 90 51 410	26,14
2309 90 53 410	26,14
2309 10 31 490	24,31
2309 10 33 490	24,31
2309 10 51 490	24,31
2309 10 53 490	24,31
2309 90 41 490	24,31
2309 90 43 490	24,31
2309 90 51 490	24,31
2309 90 53 490	24,31
2309 10 31 510	34,86
2309 10 33 510	34,86
2309 10 51 510	34,86
2309 10 53 510	34,86
2309 90 41 510	34,86
2309 90 43 510	34,86
2309 90 51 510	34,86
2309 90 53 510	34,86
2309 10 31 590	32,41
2309 10 33 590	32,41
2309 10 51 590	32,41
2309 10 53 590	32,41
2309 90 41 590	32,41
2309 90 43 590	32,41
2309 90 51 590	32,41
2309 90 53 590	32,41
2309 10 31 610	43,57
2309 10 33 610	43,57
2309 10 51 610	43,57
2309 10 53 610	43,57
2309 90 41 610	43,57
2309 90 43 610	43,57

(ECU/t)

Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni
2309 90 51 610	43,57
2309 90 53 610	43,57
2309 10 31 690	40,51
2309 10 33 690	40,51
2309 10 51 690	40,51
2309 10 53 690	40,51
2309 90 41 690	40,51
2309 90 43 690	40,51
2309 90 51 690	40,51
2309 90 53 690	40,51
2309 10 51 710	52,28
2309 10 53 710	52,28
2309 90 51 710	52,28
2309 90 53 710	52,28
2309 10 51 790	48,61
2309 10 53 790	48,61
2309 90 51 790	48,61
2309 90 53 790	48,61
2309 10 51 810	61
2309 10 53 810	61
2309 90 51 810	61
2309 90 53 810	61
2309 10 51 890	56,71
2309 10 53 890	56,71
2309 90 51 890	56,71
2309 90 53 890	56,71

Per le destinazioni seguenti:

le zone A, B, C, D ed E definite nell'allegato II del regolamento (CEE) 1124/77 e la Groenlandia.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

Per i prodotti di cui ai codici NC 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51, 2309 90 53, non figuranti nella tabella che precede non si applicano restituzioni.

REGOLAMENTO (CEE) N. 235/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85, se il prezzo d'obiettivo valido per una campagna è superiore al prezzo del mercato mondiale, viene concessa un'integrazione pari alla differenza tra questi due prezzi per i semi di soia raccolti nella Comunità;

considerando che il prezzo d'obiettivo per i semi di soia è stato fissato per la campagna di commercializzazione 1991/1992 dal regolamento (CEE) n. 1726/91 del Consiglio⁽³⁾

considerando che, secondo il regolamento (CEE) n. 2194/85 del Consiglio, del 25 luglio 1985, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di soia⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1725/91⁽⁵⁾, il prezzo del mercato mondiale è determinato in base alle effettive possibilità di acquisto più favorevoli, prescindendo dalle offerte e dalle quotazioni che non possono essere considerate rappresentative della reale tendenza del mercato; che si tiene conto delle offerte fatte sul mercato mondiale, nonché delle quotazioni nelle borse importanti per il commercio internazionale; che a norma di tale regolamento l'integrazione da concedere in caso di fissazione anticipata deve essere pari all'importo applicabile nel giorno di presentazione della domanda di fissazione anticipata, modificato in funzione della differenza fra il prezzo indicativo valido nel giorno di cui sopra e quello valido nel giorno dell'identificazione; che l'adattamento di cui sopra si effettua aggiungendo o detra-

endo dall'importo dell'integrazione applicabile nel giorno della presentazione della domanda l'importo correttivo e la differenza fra i prezzi indicativi di cui all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di soia⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento n. 2692/91⁽⁷⁾;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2537/89, il prezzo del mercato mondiale è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni più favorevoli concernenti forniture da effettuare entro i trenta giorni successivi alla data della loro constatazione;

considerando che, per le offerte e le quotazioni che non soddisfino alle condizioni indicate qui di seguito, si deve procedere agli adeguamenti necessari, in particolare a quelli previsti dall'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 2537/89;

considerando che la riduzione dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1991/92 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 250/92 della Commissione⁽⁸⁾; conside-

rando che, ai fini del corretto funzionamento del regime d'integrazione, occorre prendere in considerazione per il suo calcolo:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti del 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽¹⁰⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU n. L 204 del 2. 8. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU n. L 255 del 12. 9. 1991, pag. 12.

⁽⁸⁾ Vedi pagina 86 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che l'integrazione nel corso della campagna di commercializzazione è fissata ogniqualvolta la situazione del mercato lo renda necessario e in modo da renderla applicabile almeno due volte al mese, una delle quali a decorrere dal primo giorno del mese;

considerando che all'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte ed ai corsi, di cui la Commissione ha conoscenza, risulta che l'integrazione per semi di soia deve essere fissata conformemente al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, è fissato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

(ECU/100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
Semi raccolti	27,525	27,473	27,577	27,559	27,559

REGOLAMENTO (CEE) N. 236/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 della Commissione ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2880/91 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 165/92 ⁽⁵⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2880/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 73,499 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 274 dell'1. 10. 1991, pag. 48.

⁽⁵⁾ GU n. L 18 del 25. 1. 1992, pag. 21.

REGOLAMENTO (CEE) N. 237/92 DELLA COMMISSIONE
del 31 gennaio 1992
che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3696/91 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che l'importo dell'integrazione prevista all'articolo 27 del regolamento n. 136/66/CEE è stato

fissato dal regolamento (CEE) n. 3198/91 della Commissione ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 169/92 ⁽⁸⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 3198/91 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare l'importo dell'integrazione attualmente in vigore conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli importi dell'integrazione e i tassi di cambio previsti dall'articolo 33, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 2681/83 della Commissione ⁽⁹⁾ sono fissati negli allegati.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU n. L 303 dell'1. 11. 1991, pag. 34.

⁽⁸⁾ GU n. L 18 del 25. 1. 1992, pag. 28.

⁽⁹⁾ GU n. L 266 del 28. 9. 1983, pag. 1.

ALLEGATO I

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone diversi da quelli «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	17,269	17,689	17,967	18,165	16,665	
— Portogallo	26,349	26,769	27,047	27,245	25,745	
— altri Stati membri	17,269	17,689	17,967	18,165	16,665	
2. Aiuti finali						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	40,65	41,64	42,30	42,76	39,23	
— Paesi Bassi (Fl)	45,81	46,92	47,66	48,18	44,20	
— UEBL (FB/Flux)	838,52	858,91	872,41	882,03	809,19	
— Francia (FF)	136,35	139,67	141,86	143,42	131,58	
— Danimarca (Dkr)	155,07	158,85	161,34	163,12	149,65	
— Irlanda (£ Irl)	15,176	15,545	15,789	15,963	14,645	
— Regno Unito (£)	13,453	13,791	14,012	14,169	12,946	
— Italia (Lit)	30 418	31 158	31 648	31 997	29 355	
— Grecia (Dra)	4 132,80	4 224,23	4 260,09	4 271,07	3 860,15	
— Spagna (Pta)	2 651,07	2 713,84	2 755,65	2 783,93	2 562,36	
— Portogallo (Esc)	5 577,28	5 663,86	5 711,02	5 742,52	5 436,12	

ALLEGATO II

Aiuti ai semi di colza e di ravizzone «doppio zero»

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	
1. Aiuti nominali (ECU)						
— Spagna	18,519	18,939	19,217	19,415	17,915	
— Portogallo	27,599	28,019	28,297	28,495	26,995	
— altri Stati membri	18,519	18,939	19,217	19,415	17,915	
2. Aiuti finali :						
Semi raccolti e trasformati in :						
— R. f. di Germania (DM)	43,60	44,59	45,24	45,71	42,18	
— Paesi Bassi (Fl)	49,12	50,24	50,97	51,50	47,52	
— UEBL (FB/Flux)	899,21	919,61	933,11	942,72	869,89	
— Francia (FF)	146,22	149,54	151,73	153,29	141,45	
— Danimarca (Dkr)	166,30	170,07	172,57	174,34	160,87	
— Irlanda (£ Irl)	16,274	16,643	16,887	17,061	15,743	
— Regno Unito (£)	14,447	14,785	15,007	15,163	13,941	
— Italia (Lit)	32 620	33 360	33 850	34 199	31 556	
— Grecia (Dra)	4 447,95	4 539,38	4 575,25	4 586,22	4 175,30	
— Spagna (Pta)	2 839,60	2 902,37	2 944,19	2 972,46	2 750,90	
— Portogallo (Esc)	5 838,13	5 924,70	5 971,87	6 003,36	5 696,96	

ALLEGATO III

Aiuti ai semi di girasole

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6
1. Aiuti nominali (ECU)					
— Spagna	30,313	31,178	31,509	31,615	30,600
— Portogallo	37,361	38,218	38,549	38,658	37,658
— altri Stati membri	18,931	19,788	20,119	20,228	19,228
2. Aiuti finali					
a) Semi raccolti e trasformati in :					
— R. f. di Germania (DM)	44,57	46,58	47,36	47,62	45,27
— Paesi Bassi (Fl)	50,22	52,49	53,37	53,66	51,00
— UEBL (FB/Flux)	919,22	960,83	976,90	982,20	933,64
— Francia (FF)	149,47	156,24	158,85	159,71	151,82
— Danimarca (Dkr)	170,00	177,69	180,67	181,65	172,67
— Irlanda (£ Irl)	16,636	17,389	17,680	17,776	16,897
— Regno Unito (£)	14,740	15,432	15,697	15,780	14,965
— Italia (Lit)	33 346	34 856	35 439	35 631	33 869
— Grecia (Dra)	4 524,12	4 730,06	4 775,95	4 757,78	4 483,83
— Portogallo (Esc)	7 878,69	8 054,11	8 112,15	8 125,53	7 921,26
b) Semi raccolti in Spagna e trasformati :					
— in Spagna (Pta)	4 620,44	4 749,01	4 798,79	4 813,55	4 663,65
— in un altro Stato membro (Pta)	4 667,32	4 794,73	4 844,51	4 859,80	4 712,09

ALLEGATO IV

Corso dell'ecu da utilizzare per la conversione degli aiuti finali nella moneta del paese di trasformazione quando quest'ultimo non è il paese di produzione

(Valore di 1 ECU)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	
DM	2,042310	2,041040	2,039750	2,038770	2,038770	
Fl	2,298970	2,297630	2,296280	2,294900	2,294900	
FB/Flux	42,107500	42,078800	42,53700	42,027400	42,027400	
FF	6,964300	6,962550	6,961710	6,960500	6,960500	
Dkr	7,918610	7,916340	7,914810	7,912600	7,912600	
£Irl	0,766459	0,766084	0,765296	0,764708	0,764708	
£	0,711638	0,711807	0,711964	0,711961	0,711961	
Lit	1 532,86	1 534,88	1 536,70	1 538,46	1 538,46	
Dra	236,09600	238,41700	240,73000	243,25300	243,25300	
Esc	176,01500	176,86800	177,58900	178,24300	178,24300	
Pta	128,87200	129,12400	129,37400	129,62100	129,62100	

REGOLAMENTO (CEE) N. 238/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, che prevede misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1624/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 3540/85 della Commissione, del 5 dicembre 1985, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3685/91 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 26 bis, paragrafo 7,considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, se il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia è inferiore al prezzo limite per l'aiuto, viene concesso un aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci raccolti nella Comunità e impiegati nella fabbricazione degli alimenti per animali; che tale aiuto è uguale ad una parte della differenza tra questi prezzi; che questa parte di differenza è stata fissata dall'articolo 3 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è concesso un aiuto per i piselli, le fave e le favette raccolti nella Comunità, qualora il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in questione sia inferiore al prezzo d'obiettivo; che tale aiuto è pari alla differenza fra questi due prezzi;

considerando che il prezzo limite per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è stato fissato, per la campagna di commercializzazione 1991/1992 dal regolamento (CEE) n. 1625/91 del Consiglio ⁽⁷⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna; che l'importo delle maggiorazionimensili è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1626/91 del Consiglio ⁽⁸⁾;considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione derivante eventualmente dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna 1991/1992 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 2607/91 della Commissione ⁽⁹⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1431/82, il prezzo del mercato mondiale dei panelli di soia dev'essere riesaminato sulla base della più favorevole tra le reali possibilità d'acquisto eccezion fatta per le offerte e le quotazioni che non possono essere considerate come rappresentative della tendenza reale del mercato; che devono essere prese in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale nonché le quotazioni sulle piazze importanti per il commercio internazionale;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1238/87 ⁽¹¹⁾, il prezzo deve essere determinato per 100 kg, per i panelli di soia alla rinfusa, della qualità tipo definita all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1464/86 del Consiglio ⁽¹²⁾, consegnati a Rotterdam; che per le offerte e per le quotazioni che non rientrano nelle condizioni sotto indicate, si deve procedere agli adeguamenti necessari e in particolare a quelli contemplati all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2049/82;

considerando che, onde permettere il normale funzionamento del regime degli aiuti, occorre tener conto nel calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, di un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽¹⁴⁾;
- per le altre monete, di un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente correttore di cui al trattino precedente;

⁽¹⁾ GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 342 del 19. 12. 1985, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 349 del 18. 12. 1991, pag. 40.⁽⁵⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.⁽⁷⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 11.⁽⁸⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 13.⁽⁹⁾ GU n. L 243 del 31. 8. 1991, pag. 55.⁽¹⁰⁾ GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.⁽¹¹⁾ GU n. L 117 del 5. 5. 1987, pag. 9.⁽¹²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 21.⁽¹³⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.⁽¹⁴⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

considerando che, in applicazione dell'articolo 121, paragrafo 2 e dell'articolo 307, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno, per i prodotti raccolti e trasformati in uno di questi Stati membri, adeguare l'importo dell'aiuto per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione dei panelli di soia in provenienza dai paesi terzi;

considerando che il prezzo del mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1899/91 della Commissione⁽¹⁾; che, a norma dell'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/85, il prezzo limite per l'aiuto per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci è maggiorato mensilmente, a decorrere dall'inizio del terzo mese della campagna;

considerando che, conformemente all'articolo 26 bis del regolamento (CEE) n. 3540/85, l'aiuto lordo in ecu risultante dalle disposizioni dell'articolo 3 del regolamento

(CEE) n. 1431/82 viene convertito — previa applicazione dell'importo differenziale di cui all'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 2036/82 — in aiuto finale, nella moneta dello Stato membro in cui i prodotti sono stati raccolti avvalendosi del tasso di conversione agricolo di questo Stato membro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1431/82, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 169 del 29. 6. 1991, pag. 29.

ALLEGATO I

Importi dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
Piselli utilizzati :							
— in Spagna	8,106	8,264	8,422	8,422	8,422	—	—
— in Portogallo	8,114	8,272	8,430	8,430	8,430	—	—
— in un altro Stato membro	8,178	8,336	8,494	8,494	8,494	—	—
Fave e favette utilizzate :							
— in Spagna	8,178	8,336	8,494	8,494	8,494	—	—
— in Portogallo	8,114	8,272	8,430	8,430	8,430	—	—
— in un altro Stato membro	8,178	8,336	8,494	8,494	8,494	—	—

Prodotti destinati all'alimentazione animale :

(in ECU per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
A. Piselli utilizzati :							
— in Spagna	9,296	9,765	10,203	10,389	10,389	—	—
— in Portogallo	9,339	9,806	10,242	10,428	10,428	—	—
— in un altro Stato membro	9,339	9,806	10,242	10,428	10,428	—	—
B. Fave, favette utilizzate :							
— in Spagna	9,296	9,765	10,203	10,389	10,389	—	—
— in Portogallo	9,339	9,806	10,242	10,428	10,428	—	—
— in un altro Stato membro	9,339	9,806	10,242	10,428	10,428	—	—
C. Lupini dolci raccolti in Spagna e utilizzati :							
— in Spagna	11,222	11,637	12,012	12,261	12,261	—	—
— in Portogallo	11,280	11,692	12,064	12,311	12,311	—	—
— in un altro Stato membro	11,280	11,692	12,064	12,311	12,311	—	—
D. Lupini dolci raccolti in un altro Stato membro e utilizzati :							
— in Spagna	11,222	11,637	12,012	12,261	12,261	—	—
— in Portogallo	11,280	11,692	12,064	12,311	12,311	—	—
— in un altro Stato membro	11,280	11,692	12,064	12,311	12,311	—	—

ALLEGATO II

Importo finale dell'aiuto

Prodotti destinati all'alimentazione umana o assimilata :

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	397,09	404,77	412,44	412,44	412,44	—	—
— Danimarca (Dkr)	73,44	74,86	76,28	76,28	76,28	—	—
— R.f. di Germania (DM)	19,25	19,62	20,00	20,00	20,00	—	—
— Grecia (Dra)	2 017,87	2 057,74	2 097,60	2 097,60	2 097,60	—	—
— Spagna (Pta)	1 233,47	1 257,30	1 281,13	1 281,13	1 281,13	—	—
— Francia (FF)	64,57	65,82	67,07	67,07	67,07	—	—
— Irlanda (£ Irl)	7,187	7,325	7,464	7,464	7,464	—	—
— Italia (Lit)	14 405	14 683	14 962	14 962	14 962	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	21,69	22,11	22,53	22,53	22,53	—	—
— Portogallo (Esc)	1 706,55	1 739,52	1 772,49	1 772,49	1 772,49	—	—
— Regno Unito (£)	6,505	6,631	6,756	6,756	6,756	—	—

Importi da dedurre in caso di :

- piselli utilizzati in Spagna (Pta): 10,86,
- piselli fave e favette utilizzati in Portogallo (Esc): 13,36.

ALLEGATO III

Importo parziale dell'aiuto

Piselli destinati all'alimentazione animale :

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	453,47	476,14	497,31	506,35	506,35	—	—
— Danimarca (Dkr)	83,86	88,06	91,97	93,64	93,64	—	—
— R.f. di Germania (DM)	21,99	23,09	24,11	24,55	24,55	—	—
— Grecia (Dra)	2 313,88	2 432,53	2 543,27	2 590,69	2 590,69	—	—
— Spagna (Pta)	1 408,58	1 479,02	1 544,78	1 572,83	1 572,83	—	—
— Francia (FF)	73,74	77,42	80,87	82,34	82,34	—	—
— Irlanda (£ Irl)	8,207	8,617	9,000	9,164	9,164	—	—
— Italia (Lit)	16 450	17 273	18 041	18 368	18 368	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	24,77	26,01	27,17	27,66	27,66	—	—
— Portogallo (Esc)	1 948,83	2 046,28	2 137,26	2 176,07	2 176,07	—	—
— Regno Unito (£)	7,428	7,800	8,147	8,295	8,295	—	—
Importi da dedurre in caso di utilizzazione in :							
— Spagna (Pta)	6,49	6,18	5,88	5,88	5,58	—	—
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

ALLEGATO IV

Correzione da apportare agli importi dell'allegato III

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti:	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in:											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,086	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ALLEGATO V

Importo parziale dell'aiuto

Fave e favette destinate all'alimentazione animale:

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
Prodotti raccolti in:							
— UEBL (FB/Flux)	453,47	476,14	497,31	506,35	506,35	—	—
— Danimarca (Dkr)	83,86	88,06	91,97	93,64	93,64	—	—
— R.f. di Germania (DM)	21,99	23,09	24,11	24,55	24,55	—	—
— Grecia (Dra)	2 313,88	2 432,53	2 543,27	2 590,69	2 590,69	—	—
— Spagna (Pta)	1 408,58	1 479,02	1 544,78	1 572,83	1 572,83	—	—
— Francia (FF)	73,74	77,42	80,87	82,34	82,34	—	—
— Irlanda (£ Irl)	8,207	8,617	9,000	9,164	9,164	—	—
— Italia (Lit)	16 450	17 273	18 041	18 368	18 368	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	24,77	26,01	27,17	27,66	27,66	—	—
— Portogallo (Esc)	1 948,83	2 046,28	2 137,26	2 176,07	2 176,07	—	—
— Regno Unito (£)	7,428	7,800	8,147	8,295	8,295	—	—
Importi da dedurre in caso utilizzazione in:							
— Spagna (Pta)	6,49	6,18	5,88	5,88	5,88	—	—
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

ALLEGATO VI

Correzione da apportare agli importi dell'allegato V

(in moneta nazionale per 100 kg)

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	0,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,086	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	173	0	0	0	0	0	0	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ALLEGATO VII

Importo parziale dell'aiuto

Lupini dolci destinati all'alimentazione animale :

(in moneta nazionale per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7	6° term. 8
Prodotti raccolti in :							
— UEBL (FB/Flux)	547,72	567,72	585,78	597,78	597,78	—	—
— Danimarca (Dkr)	101,29	104,99	108,33	110,55	110,55	—	—
— R.f. di Germania (DM)	26,56	27,53	28,40	28,98	28,98	—	—
— Grecia (Dra)	2 804,43	2 909,47	3 004,32	3 067,29	3 067,29	—	—
— Spagna (Pta)	1 701,34	1 763,48	1 819,59	1 856,84	1 856,84	—	—
— Francia (FF)	89,06	92,32	95,25	97,20	97,20	—	—
— Irlanda (£ Irl)	9,913	10,275	10,602	10,819	10,819	—	—
— Italia (Lit)	19 869	20 595	21 250	21 685	21 685	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	29,92	31,01	32,00	32,66	32,66	—	—
— Portogallo (Esc)	2 353,87	2 439,84	2 517,47	2 569,01	2 569,01	—	—
— Regno Unito (£)	8,972	9,300	9,596	9,792	9,792	—	—
Importi da dedurre in caso di utilizzo in :							
— Spagna (Pta)	8,75	8,30	7,84	7,54	7,54	—	—
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—

ALLEGATO VIII**Correzione da apportare agli importi dell'allegato VII***(in moneta nazionale per 100 kg)*

Utilizzazione dei prodotti :	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
Prodotti raccolti in :											
— UEBL (FB/Flux)	0,00	0,00	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Danimarca (Dkr)	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— R.f. di Germania (DM)	0,00	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Grecia (Dra)	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Spagna (Pta)	0,00	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Francia (FF)	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Irlanda (£ Irl)	0,000	0,000	0,000	0,063	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
— Italia (Lit)	0	0	0	126	0	0	0	0	0	0	0
— Paesi Bassi (Fl)	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Portogallo (Esc)	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
— Regno Unito (£)	0,000	0,000	0,000	0,057	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

ALLEGATO IX**Tasso di conversione da utilizzare**

	UEBL	DK	DE	EL	ESP	FR	IRL	IT	NL	PT	UK
In moneta nazionale, 1 ECU =	42,4032	7,84195	2,05586	233,659	128,883	6,89509	0,767417	1 538,24	2,31643	176,988	0,711900

REGOLAMENTO (CEE) N. 239/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1992

che fissa l'importo dell'aiuto per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2275/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1117/78 viene concesso un aiuto per i foraggi essiccati di cui all'articolo 1, lettere b) e c) dello stesso regolamento, ottenuti a partire da foraggi raccolti nella Comunità, quando il prezzo di obiettivo è superiore al prezzo medio del mercato mondiale; che tale aiuto tiene conto di una percentuale tra questi due prezzi;

considerando che questa percentuale così come il prezzo d'obiettivo sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1627/91 del Consiglio⁽³⁾, per la campagna di commercializzazione 1991/1992;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale è determinato per un prodotto in granuli e alla rinfusa, della qualità tipo per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo e consegnato a Rotterdam;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime d'aiuti per i foraggi essiccati⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1110/89⁽⁵⁾, il prezzo medio del mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b), primo e terzo trattino del regolamento (CEE) n. 1117/78 deve essere determinato sulla base delle più favorevoli tra le possibilità d'acquisto reale, eccezion fatta per le offerte e i corsi che non possono essere considerati come rappresentativi della tendenza reale del mercato; che si deve tener conto delle offerte e dei corsi constatati nel corso dei primi 25 giorni del mese in causa e che si riferiscono a forniture che possono essere effettuate nel corso del mese successivo; che il prezzo medio del mercato mondiale, così calcolato, è quello di cui si tiene conto per fissare l'aiuto applicabile nel mese successivo;

considerando che, per le offerte e i corsi che non rispondono alle condizioni di cui sopra, si deve procedere agli

adeguamenti necessari; che tali adeguamenti sono stati definiti all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione, del 30 giugno 1978, recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1757/90⁽⁷⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui nessuna offerta e nessun corso possono essere presi in considerazione per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, tale prezzo è determinato a partire dall'importo del valore di prodotti concorrenti; che tali prodotti sono definiti nell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78;

considerando che, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1417/78, nel caso in cui i prezzi a termine siano diversi dai prezzi validi nel mese del deposito della domanda, l'importo dell'aiuto è modificato in funzione di un importo correttore calcolato tenendo conto della tendenza dei prezzi a termine;

considerando che, nel caso in cui il prezzo medio del mercato mondiale è determinato in conformità all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, l'importo correttore deve essere pari alla differenza tra il prezzo medio del mercato mondiale e il prezzo medio del mercato mondiale a termine, fissato applicando i criteri previsti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 e valido per la consegna in un mese diverso da quello dell'applicazione dell'aiuto e ad esso deve essere applicata la percentuale fissata all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78; che, se per uno o più mesi il prezzo medio del mercato mondiale a termine non può essere fissato in base ai criteri esposti all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78, l'importo correttore viene stabilito, per il mese o i mesi di cui trattasi, a un livello tale che l'aiuto risulti pari a zero;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁹⁾,

⁽¹⁾ GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 218 del 28. 7. 1989, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 162 del 28. 6. 1990, pag. 21.

⁽⁸⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'aiuto deve essere fissato una volta al mese in modo da assicurare l'applicazione dell'aiuto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della fissazione;

considerando che, in applicazione dell'articolo 120, paragrafo 2 e dell'articolo 306, paragrafo 2 dell'atto di adesione è opportuno adeguare l'aiuto valido per questi due Stati membri, per tener conto dell'incidenza dei dazi doganali all'importazione di questi prodotti in provenienza dai paesi terzi; che, inoltre, per la Spagna, l'importo dell'aiuto deve essere adeguato alla differenza tra il prezzo d'obiettivo applicato in Spagna e il prezzo d'obiettivo comune, cui si applica la percentuale di cui

all'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1117/78;

considerando che risulta dall'applicazione di tutte queste disposizioni alle offerte e ai corsi, di cui la Commissione ha avuto conoscenza, che l'aiuto ai foraggi essiccati dev'essere fissato come indicato alla tabella allegata al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i
foraggi essiccati**

Importi dell'aiuto applicabili a partire dal 1° febbraio 1992 per i foraggi essiccati :

(ECU/t)

	Foraggi disidratati mediante essiccazione artificiale e al calore Concentrati di proteine			Foraggi altrimenti essiccati :	
	Spagna	Portogallo	Altri Stati membri	Portogallo	Altri Stati membri
Importo dell'aiuto	76,298	75,981	76,298	43,041	43,358

Importo dell'aiuto in caso di fissazione anticipata, per il mese di :

(ECU/t)

marzo 1992	76,285	75,968	76,285	43,028	43,345
aprile 1992	75,716	75,397	75,716	42,457	42,776
maggio 1992 ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
giugno 1992 ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
luglio 1992 ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
agosto 1992 ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
settembre 1992 ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
ottobre 1992 ⁽¹⁾	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 6, punto B del regolamento (CEE) n. 1528/78.

REGOLAMENTO (CEE) N. 240/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 ⁽²⁾,

visto il regolamento n. 142/67/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1967, relativo alle restituzioni all'esportazione di semi di colza, ravizzone e girasole ⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3, prima frase,

visto il regolamento (CEE) n. 1678/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, che fissa i tassi di conversione da applicare nel settore agricolo ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3696/91 ⁽⁵⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 1569/72 del Consiglio, del 20 luglio 1972, che prevede misure speciali per i semi di colza, di ravizzone e di girasole ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2206/90 ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione, del 25 luglio 1975, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata nel settore dei grassi ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/91 ⁽⁹⁾, in particolare l'articolo 13,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che il prezzo indicativo e le maggiorazioni mensili del prezzo indicativo dei semi di colza, di ravizzone e di girasole per la campagna 1991/1992 sono stati fissati dai regolamenti (CEE) n. 1722/91 ⁽¹⁰⁾ e (CEE) n. 1723/91 ⁽¹¹⁾ del Consiglio;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione per i semi di colza e di ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna

di commercializzazione 1991/1992 è stata fissata dal regolamento (CEE) n. 3207/91 della Commissione ⁽¹²⁾;

considerando che l'articolo 27bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 136/66/CEE prevede che l'adeguamento dell'importo per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna per la campagna di commercializzazione 1991/1992 è fissato in modo che il prezzo indicativo adeguato sia lo stesso in Spagna come nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

considerando che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento n. 136/66/CEE, una restituzione può essere accordata al momento dell'esportazione verso i paesi terzi di semi oleosi raccolti nella Comunità; che l'importo di detta restituzione può essere al massimo eguale alla differenza tra i prezzi nella Comunità e i corsi mondiali, qualora i primi siano superiori ai secondi; che in base all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE, l'articolo 28 di detto regolamento si applica attualmente ai semi di colza, ravizzone e girasole;

considerando che la restituzione per i semi di colza e di ravizzone prodotti in Spagna o in Portogallo è adeguata conformemente al regolamento (CEE) n. 478/86 del Consiglio ⁽¹³⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione deve essere calcolata prendendo in considerazione i prezzi praticati nella Comunità sui differenti mercati rappresentativi per la trasformazione e l'esportazione, i corsi più favorevoli constatati sui differenti mercati dei paesi terzi importatori e le spese commerciali e di resa sul mercato mondiale; che, inoltre, l'importo delle restituzioni deve essere fissato tenendo conto del livello del prezzo di mercato, nella Comunità, dei semi oleosi di cui all'articolo 21 del regolamento n. 136/66/CEE nonché delle prospettive di evoluzione di detti prezzi; che, in più, detta fissazione deve tener conto dell'aspetto economico delle esportazioni previste e della situazione, nella Comunità, delle disponibilità di detti semi rispetto alla domanda;

considerando che la riduzione dell'importo dell'integrazione dei grani di colza e ravizzone derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1990/1991 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2509/90 della Commissione ⁽¹⁴⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 della Commissione, del 29 marzo 1971, relativo a talune modalità d'applicazione

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

⁽³⁾ GU n. 125 del 26. 6. 1967, pag. 2461/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 167 del 25. 7. 1972, pag. 9.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 11.

⁽⁸⁾ GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 23.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 31.

⁽¹¹⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 33.

⁽¹²⁾ GU n. L 328 del 30. 11. 1991, pag. 68.

⁽¹³⁾ GU n. L 53 dell'1. 3. 1986, pag. 55.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 7.

delle restituzioni all'esportazione dei semi oleosi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1815/84 ⁽²⁾, l'importo della restituzione deve essere calcolato in base al peso dei semi esportati; che detto peso deve essere adattato in funzione delle differenze che possono esistere tra le percentuali di umidità e d'impurità constatate e quelle prese in considerazione per la definizione della qualità tipo per la quale è fissato il prezzo indicativo; che pertanto al momento di detto adattamento il peso dei semi esportati deve essere maggiorato dell'importo di detta differenza tra la quantità d'umidità e d'impurità che esistono effettivamente e quella presa in considerazione per la qualità tipo, qualora la prima quantità è inferiore alla seconda; che, in caso contrario, il peso dei semi esportati deve essere diminuito dell'importo di questa stessa differenza;

considerando che la qualità tipo di cui sopra è stata definita nell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1102/84 del Consiglio ⁽³⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento n. 142/67/CEE, la restituzione può essere fissata a livelli differenti secondo la destinazione quando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendano necessario;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71 prevede la pubblicazione della restituzione finale, risultante dalla conversione, nelle singole monete nazionali, dell'importo della restituzione in ecu, maggiorato o diminuito dell'importo differenziale; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1813/84 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1539/90 ⁽⁵⁾, ha definito gli elementi che compongono gli importi differenziali; che tali elementi sono uguali all'incidenza sul prezzo indicativo o diminuito del 7,5 % sulla restituzione del coefficiente derivato dalla percentuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1569/72; che, a norma di tali disposizioni, tale percentuale rappresenta:

a) per gli Stati membri le cui monete sono mantenute tra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, la differenza tra:

— il tasso di conversione utilizzato nell'ambito della politica agricola comune

e

— il tasso di conversione che risulta dal tasso centrale, previa applicazione del coefficiente correttore di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1677/85 ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽⁷⁾,

b) per gli Stati membri diversi da quelli dicui alla lettera a), la differenza tra:

— il tasso di conversione agricolo

e

— la media dei tassi dell'ecu pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, nel corso di un periodo da stabilirsi, previa applicazione del coefficiente di cui alla lettera a), secondo trattino;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1569/72, vengono determinati importi differenziali a termine quando il tasso a termine per una o più monete comunitarie si scosta di almeno una determinata percentuale dal tasso in contanti; che tale percentuale è stata fissata a 0,5 % del regolamento (CEE) n. 1813/84;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1813/84 ha determinato i tassi di cambio in contanti ed a termine, nonché il periodo da prendere in considerazione per il calcolo degli importi differenziali; che, qualora non fossero disponibili, per uno o più mesi, tassi di cambio a termine, si utilizza, secondo i casi, il tasso preso in considerazione per il mese precedente o per il mese successivo;

considerando che dall'applicazione di tutte queste disposizioni alla situazione attuale dei mercati nel settore dei semi oleosi e in particolare ai corsi o ai prezzi di detti prodotti risulta che, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 651/71, l'importo della restituzione in ecu e l'importo della restituzione finale in ciascuna delle monete nazionali devono, per la colza e il ravizzone, essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento e che non è necessario fissare la restituzione per il girasole;

considerando che l'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2041/75 prevede la possibilità di ridurre la durata di validità del titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione qualora la situazione del mercato giustifichi tale misura; che ai fini di una corretta gestione del mercato dei prodotti in questione è opportuno ridurre la durata di validità del titolo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli importi della restituzione previsti dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 651/71 sono fissati in allegato per la colza e il ravizzone.

2. Non viene fissata alcuna restituzione per il girasole.

3. Il titolo di fissazione anticipata della restituzione all'esportazione è valido a decorrere dalla data del rilascio fino al termine del primo mese successivo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 75 del 30. 3. 1971, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 46.

⁽³⁾ GU n. L 113 del 28. 4. 1984, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 29. 6. 1984, pag. 41.

⁽⁵⁾ GU n. L 145 dell'8. 6. 1990, pag. 20.

⁽⁶⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽⁷⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi

(Importi per 100 kg)

	Corrente 2	1° term. 3	2° term. 4	3° term. 5	4° term. 6	5° term. 7
1. Restituzioni nominali (ECU):						
— Spagna	12,500	12,778	—	—	—	—
— Portogallo	21,580	21,858	—	—	—	—
— altri Stati membri	12,500	12,778	—	—	—	—
2. Restituzioni finali:						
Semi raccolti ed esportati da:						
— RF di Germania (DM)	29,43	30,08	—	—	—	—
— Paesi Bassi (Fl)	33,16	33,89	—	—	—	—
— UEBL (FB/Flux)	606,95	620,45	—	—	—	—
— Francia (FF)	98,70	100,89	—	—	—	—
— Danimarca (Dkr)	112,25	114,75	—	—	—	—
— Irlanda (£ Irl)	10,985	11,229	—	—	—	—
— Regno Unito (£)	9,562	9,784	—	—	—	—
— Italia (Lit)	22 018	22 508	—	—	—	—
— Grecia (Dra)	2 854,55	2 901,22	—	—	—	—
— Spagna (Pta)	1 947,70	1 989,63	—	—	—	—
— Portogallo (Esc)	4 611,62	4 669,63	—	—	—	—

REGOLAMENTO (CEE) N. 241/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CEE) n. 139/92 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 193/92⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 139/92 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CEE) n. 139/92 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 16 del 23. 1. 1992, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 21 del 30. 1. 1992, pag. 15.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	per 100 kg	per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione
1701 11 90 100	35,92 ⁽¹⁾	
1701 11 90 910	35,74 ⁽¹⁾	
1701 11 90 950	⁽²⁾	
1701 12 90 100	35,92 ⁽¹⁾	
1701 12 90 910	35,74 ⁽¹⁾	
1701 12 90 950	⁽²⁾	
1701 91 00 000		0,3905
1701 99 10 100	39,05	
1701 99 10 910	39,05	
1701 99 10 950	39,05	
1701 99 90 100		0,3905

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CEE) N. 242/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti
del settore dello zucchero esportati come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che, conformemente all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76 ⁽⁴⁾, la restituzione per 100 kg dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81, oggetto di un'esportazione, è uguale all'importo di base moltiplicato per il tenore di altri zuccheri convertiti in saccarosio; che tale tenore di saccarosio, constatato per il prodotto in causa, è determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per le restituzioni all'esportazione di zucchero ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1714/88 ⁽⁶⁾;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 766/68, l'importo di base della restituzione per il sorbosio, esportato come tale, deve essere uguale all'importo di base della restituzione diminuito del centesimo della restituzione alla produzione valida ai sensi del regolamento (CEE) n. 1400/78 del Consiglio, del 20 giugno 1978, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato

dall'industria chimica ⁽⁷⁾, per i prodotti di cui all'allegato di quest'ultimo regolamento;

considerando che per gli altri prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, l'importo di base delle restituzioni deve essere uguale ad un centesimo di un importo che è stabilito tenendo conto, da un lato, della differenza tra il prezzo d'intervento valido per lo zucchero bianco nelle zone non deficitarie della Comunità nel mese per il quale è fissato l'importo di base e i corsi o prezzi dello zucchero bianco constatati sul mercato mondiale e, dall'altro, della necessità di stabilire un equilibrio tra l'utilizzazione dei prodotti di base della Comunità ai fini dell'esportazione dei prodotti di trasformazione verso i paesi terzi, e l'utilizzazione dei prodotti di tali paesi ammessi al traffico di perfezionamento;

considerando che l'applicazione dell'importo di base può essere limitato ad alcuni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, a norma dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, può essere prevista una restituzione all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del suddetto regolamento; che l'ammontare della restituzione è determinato, per 100 kg di sostanza secca, tenuto conto in particolare della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti del codice NC 1702 30 91, della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 e degli aspetti economici delle esportazioni previste; che la restituzione è concessa soltanto ai prodotti che soddisfano alle condizioni stabilite dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77 della Commissione, del 30 giugno 1977, che stabilisce le modalità d'applicazione del prelievo e della restituzione per l'isoglucosio e che modifica il regolamento (CEE) n. 192/75 ⁽⁸⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1714/88;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime delle restituzioni, occorre applicare per il calcolo di queste ultime:

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 152 del 18. 6. 1988, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 170 del 27. 6. 1978, pag. 9.

⁽⁸⁾ GU n. L 162 dell'1. 7. 1977, pag. 9.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾;
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che le restituzioni di cui sopra devono essere fissate ogni mese; che esse possono essere modificate nell'intervallo;

considerando che in virtù dell'applicazione di tali modalità, le restituzioni per i prodotti in questione vengono fissate agli importi che figurano nell'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati come tali, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali

(ECU)

Codice prodotto	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo della restituzione per 100 kg di sostanza secca ⁽²⁾
1702 40 10 100		39,05
1702 60 10 000		39,05
1702 60 90 000	0,3905	
1702 90 30 000		39,05
1702 90 60 000	0,3905	
1702 90 71 000	0,3905	
1702 90 90 900	0,3905	
2106 90 30 000		39,05
2106 90 59 000	0,3905	

(¹) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % (regolamento (CEE) n. 394/70). Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(²) Applicabile unicamente ai prodotti di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1469/77.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata) (GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1).

REGOLAMENTO (CEE) N. 243/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che l'articolo 303 dell'atto di adesione prevede l'applicazione, per un periodo di sette anni a decorrere dall'adesione, di un prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio originari di determinati paesi terzi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 599/86 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3825/91⁽⁴⁾, ha fissato il prelievo ridotto applicabile all'importazione in Portogallo di taluni quantitativi di zucchero greggio destinati alle raffinerie portoghesi;

considerando che, a seguito dell'applicazione delle norme e modalità di cui al regolamento (CEE) n. 599/86 ai dati di cui la Commissione dispone, occorre fissare il prelievo conformemente all'articolo 1 del presente regolamento;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3 paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁶⁾,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo ridotto all'importazione in Portogallo di zucchero greggio destinato ad essere raffinato (codici NC 1701 11 10 e 1701 12 10), è fissato per la qualità tipo a 29,36 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'1. 3. 1986, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 94.

⁽⁵⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 244/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1235/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, quinto comma, prima frase,

considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1 dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali;

considerando che, a norma del paragrafo 2 dello stesso articolo, nel determinare tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento delle industrie trasformatrici per i prodotti di base considerati sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti dei paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che occorre fissare un tasso della restituzione specifica per le uova in guscio, esportate sotto forma di ovoalbumina, che tenga debito conto della differenza tra i prezzi di queste uova e i prezzi praticati sul mercato mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di cui all'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 49.

⁽²⁾ GU n. L 128 dell'11. 5. 1989, pag. 29.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

(ECU/100 kg)

Codice NC	Designazione delle merci	Tasso delle restituzioni
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte :	
	— di volatili da cortile :	
0407 00 30	— — altri :	
	a) nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nel codice NC 3502 10	30,00
	b) nel caso d'esportazione di altre merci	18,00
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti :	
	— tuorli :	
0408 11	— — essiccati :	
ex 0408 11 10	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	96,00
0408 19	— — altri :	
	— — — atti ad uso alimentare :	
ex 0408 19 11	— — — — liquidi : non edulcorati	47,00
ex 0408 19 19	— — — — congelati : non edulcorati	51,00
	— altri :	
0408 91	— — essiccati :	
ex 0408 91 10	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	90,00
0408 99	— — altri :	
ex 0408 99 10	— — — atti ad uso alimentare : non edulcorati	15,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 245/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1992

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e) del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso del regolamento (CEE) n. 3035/80 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3035/80 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1435/90⁽⁶⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 570/88 della Commissione, del 16 febbraio 1988, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/92⁽⁸⁾, autorizzano la fornitura, alle industrie che fabbricano talune merci, di burro e della crema a prezzo ridotto;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 138 del 31. 5. 1990, pag. 8.⁽⁷⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 31.⁽⁸⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1992, pag. 28.

2. Per i prodotti di cui al precedente paragrafo e non ripresi in allegato, non è fissato alcun tasso di restituzione.

Articolo 2

In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3035/80 all'esportazione di una delle merci di cui all'articolo 4, paragrafi 1, 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 570/88, il tasso di restituzione applica-

bile ai prodotti lattiero-caseari è quello risultante dall'utilizzazione di burro a prezzo ridotto, a meno che l'esportatore non fornisca la prova che la merce non contiene burro a prezzo ridotto.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione delle merci	(ECU/100 kg) Tasso delle restituzioni
ex 0402 10 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore di materie grasse inferiore all'1,5 % in peso ed avente tenore in acqua inferiore al 5 % in peso (PG 2): a) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 b) nel caso d'esportazione di altre merci	— 70,00
ex 0402 21 19	Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore, in peso, di materie grasse, del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88 b) nel caso d'esportazione di altre merci	56,56 112,00
ex 0405 00 10	Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): a) in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 570/88 b) nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 99 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % c) nel caso d'esportazione di altre merci	15,00 174,00 168,00

REGOLAMENTO (CEE) N. 246/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1992

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, lettera a) e paragrafo 7,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), d), f) e g) di detto regolamento, può essere concessa una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento stesso; che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente; che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare di quanto segue:

- a) dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base delle industrie di trasformazione, nonché dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti provenienti da paesi terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3035/80, per la fissazione del tasso

della restituzione, si deve tener conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio, del 26 marzo 1986, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per alcuni prodotti del settore dello zucchero utilizzati nell'industria chimica⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 464/91, prevede la concessione di restituzioni alla produzione per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio, per taluni sciroppi di saccarosio di cui ai codici NC ex 1702 60 90 e ex 1702 90 90 aventi un determinato grado di purezza, nonché per l'isoglucosio come tale di cui ai codici NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 e 1702 90 30, quando siano impiegati nella fabbricazione dei prodotti chimici elencati nell'allegato del medesimo regolamento; che tale regime di restituzioni alla produzione è stato istituito principalmente allo scopo di porre gradualmente i trasformatori comunitari su un piano analogo a quello dei trasformatori che utilizzano zucchero ai prezzi del mercato mondiale; che occorre pertanto, in mancanza di prova del fatto che il prodotto di base non ha beneficiato della restituzione alla produzione, prevedere che dall'importo della restituzione all'esportazione si deduca quello della restituzione alla produzione applicabile al prodotto di base in questione il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83⁽⁷⁾, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90⁽⁹⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.

⁽⁶⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo, il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, sono fissati come indicato nell'allegato del presente regolamento.

2. Per i prodotti chimici elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che sono serviti alla fabbricazione di detti prodotti chimici da esportare, il beneficio della concessione di una restituzione alla produ-

zione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1010/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

a) valido il giorno di esportazione della merce, quando detto tasso non sia fissato in anticipo,

oppure

b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1010/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Martin BANGEMANN

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dello zucchero esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Tassi delle restituzioni in ECU/100 kg:

Zucchero bianco:	39,05
Zucchero greggio:	35,92
Sciroppi di barbabietola o di canna diversi dagli sciroppi ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio, allo stato solido, contenenti in peso allo stato secco 85 % o più di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio):	$39,05 \times \frac{S^{(1)}}{100}$ oppure
Sciroppi sono ottenuti dalla dissoluzione di zucchero bianco o greggio allo stato solido seguita o no da una inversione:	il tasso fissato sopra per 100 kg di zucchero bianco o greggio adoperato per la dissoluzione
Melassi:	—
Isoglucosio ⁽²⁾ :	39,05 ⁽³⁾

⁽¹⁾ «S» è rappresentato, per 100 kg di sciroppo:

- dal tenore in saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) se la purezza dello sciroppo in questione è pari o superiore al 98 %,
- dal tenore in zucchero estraibile, se la purezza dello sciroppo in questione è pari almeno all'85 % ma inferiore al 98 %.

⁽²⁾ Prodotti ottenuti per isomerizzazione del glucosio, aventi un tenore, in peso, allo stato secco non inferiore al 41 % di fruttosio ed un tenore in peso allo stato secco di polisaccaridi e di oligosaccaridi, compreso il tenore di disaccaridi o trisaccaridi, non superiore all'8,5 %.

⁽³⁾ Importo alla restituzione per 100 kg di sostanza secca.

REGOLAMENTO (CEE) N. 247/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato****LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 e dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3035/80 del Consiglio, dell'11 novembre 1980, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3381/90 ⁽⁶⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma del regolamento (CEE) n. 3035/80, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base conside-

rati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

b) del livello delle restituzioni all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che, in mancanza della prova che le merci da esportare non hanno beneficiato della restituzione alla produzione applicabile a norma del regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3655/90 ⁽⁸⁾, è opportuno disporre che dall'importo della restituzione all'esportazione venga detratto l'importo di detta restituzione alla produzione applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione; che inoltre questo regime è il solo che permette di evitare ogni rischio di frode;

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 ⁽¹⁰⁾, e il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1615/90 ⁽¹²⁾, hanno stabilito un regime di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione di cui occorre tener conto in sede di adattamento delle restituzioni all'esportazione;

considerando che, a seguito dell'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio ⁽¹³⁾, si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 323 del 29. 11. 1980, pag. 27.

⁽⁶⁾ GU n. L 327 del 27. 11. 1990, pag. 4.

⁽⁷⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁸⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 33.

⁽⁹⁾ GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.

⁽¹¹⁾ GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 33.

⁽¹³⁾ GU n. L 275 del 29. 9. 1987, pag. 36.

considerando che, per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 2, punto b) del regolamento (CEE) n. 3035/80, è necessario differenziare le restituzioni per questi prodotti;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi 2 e 3, i tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 3035/80 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2727/75 o nell'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1418/76, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'allegato B del regolamento (CEE) n. 1418/76, sono fissati come indicato in allegato.

2. Per i prodotti elencati nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1009/86, i tassi delle restituzioni indicati nell'allegato del presente regolamento vengono applicati previa presentazione, al momento di accettazione della dichiarazione di esportazione e insieme con la domanda di pagamento della restituzione all'esportazione, della prova che, per i prodotti di base che hanno servito alla fabbricazione di detti prodotti da esportare, il beneficio della conces-

sione di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento precitato non è stato né sarà chiesto.

La prova di cui al comma precedente consiste nella presentazione, da parte dell'esportatore, di una dichiarazione del trasformatore del prodotto di base in causa attestante che per quest'ultimo prodotto il beneficio di una restituzione alla produzione prevista dal regolamento (CEE) n. 1009/86 non è stato né sarà richiesto.

3. Qualora non venga fornita la prova di cui al paragrafo 2, dal tasso della restituzione all'esportazione:

- a) valido il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci o il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87, detto tasso non sia fissato in anticipo, oppure
- b) che è stato oggetto di una fissazione anticipata,

viene detratto l'importo della restituzione alla produzione di cui fruisce, in virtù del regolamento (CEE) n. 1009/86, il prodotto di base utilizzato, applicabile il giorno di accettazione della dichiarazione di esportazione delle merci cioè il giorno di cui all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3665/87 nel caso in cui i prodotti siano stati sottoposti al regime di pagamento anticipato della restituzione all'esportazione.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione
Martin BANGEMANN
Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Codice NC	Designazione dei prodotti (1)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole)
1001 10 90	Frumento (grano) duro : — utilizzato allo stato naturale : — — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — — in tutti gli altri casi — utilizzato sotto forma di : — — pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 — — grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 — — germi del codice NC 1104 — — glutine del codice NC 1109 — — altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	6,822 12,403 4,802 7,203 2,801 — 8,003
1001 90 99	Frumento (grano) tenero e frumento segalato : — utilizzato allo stato naturale : — — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — — in tutti gli altri casi — utilizzato sotto forma di : — — pellets del codice NC 1103, grani diversamente lavorati (diversi da quelli mondati, soltanto spezzati o germi) del codice NC 1104 — — grani mondati del codice NC 1104 e amido del codice NC 1108 — — germi del codice NC 1104 — — glutine del codice NC 1109 — — altre (escluse le farine del codice NC 1101 e le semole e semolini del codice NC 1103)	4,402 8,003 4,802 7,203 2,801 — 8,003
1002 00 00	Segala : — utilizzata allo stato naturale — utilizzata sotto forma di : — — pellets del codice NC 1103, o grani perlari del codice NC 1104 — — grani schiacciati, in fiocchi o grani mondati del codice NC 1104 — — germi del codice NC 1104 — — amido del codice NC 1108 19 90 — — glutine del codice NC 2303 10 90 — — altre (escluse le farine del codice NC 1102)	11,122 6,673 10,009 3,050 8,714 — 11,122
1003 00 90	Orzo : — utilizzato allo stato naturale — utilizzato sotto forma di : — — farine del codice NC 1102, semole o semolini del codice NC 1103, e grani schiacciati, in fiocchi o perlari del codice NC 1104 — — pellets del codice NC 1103 — — germi del codice NC 1104 — — amido del codice NC 1108 19 90 — — glutine del codice NC 2303 10 90 — — altre	9,333 6,533 5,600 3,050 8,714 — 9,333

Codice NC	Designazione dei prodotti (*)	Tasso della restituzione per 100 kg di prodotto di base (indicato in maiuscole)
1004 00 90	Avena : — utilizzata allo stato naturale — utilizzata sotto forma di : — — pellets del codice NC 1103 e grani perlati del codice NC 1104 — — grani schiacciati, in fiocchi o mondati del codice NC 1104 — — germi del codice NC 1104 — — amido del codice NC 1108 19 90 — — glutine del codice NC 2303 10 90 — — altre	10,182 6,109 9,164 3,050 8,714 — 10,182
1005 90 00	Granturco : — utilizzato allo stato naturale — utilizzato sotto forma di : — — farine dei codici NC 1102 20 10 e 1102 20 90 — — semole e semolini del codice NC 1103 e grani schiacciati o in fiocchi del codice NC 1104 — — pellets del codice 1103 — — grani mondati o perlati del codice NC 1104 — — germi del codice NC 1104 — — amido del codice NC 1108 12 00 — — glutine del codice NC 2303 10 11 — — altre	8,714 6,100 6,971 5,229 7,843 3,050 8,714 3,486 8,714
1006 20	Riso semigreggio a grani tondi Riso semigreggio a grani medi Riso semigreggio a grani lunghi	24,482 20,207 20,207
ex 1006 30	Riso lavorato a grani tondi Riso lavorato a grani medi Riso lavorato a grani lunghi	31,761 37,123 37,123
1006 40 00	Rotture di riso : — utilizzato allo stato naturale — utilizzato sotto forma di : — — farine del codice NC 1102, semole e semolini o pellets dei codice NC 1103 — — fiocchi del codice NC 1104 — — amido del codice NC 1108 19 10 — — altre	13,845 13,845 8,307 13,845 —
1007 00 90	Sorgo	6,187
1101 00 00	Farina di frumento (grano) e di frumento segalato : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	 5,192 9,440
1102 10 00	Farina di segala	21,250
1103 11 10	Semole e semolini di frumento (grano) duro : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e NC 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	10,574 19,225
1103 11 90	Semole e semolini di frumento (grano) tenero e di spelta : — all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America — in tutti gli altri casi	5,192 9,440

(*) Le quantità dei prodotti trasformati utilizzate debbono essere moltiplicate, se del caso, per i coefficienti figuranti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2744/75.

REGOLAMENTO (CEE) N. 248/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa le restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11 bis, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1009/86 del Consiglio, del 25 marzo 1986, che fissa le norme generali applicabili alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) 3655/90 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2169/86 della Commissione, del 10 luglio 1986, che stabilisce le modalità di controllo e di pagamento delle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1398/91 ⁽⁶⁾, prevede che la restituzione alla produzione deve essere fissata una volta al mese; che lo stesso articolo prevede la possibilità di modifica della restituzione in caso di cambiamenti importanti dei prezzi del mais e del grano;

considerando che le restituzioni alla produzione fissate nel presente regolamento debbono essere aggiustate applicando i coefficienti che figurano in allegato al regolamento (CEE) n. 2169/86 al fine di stabilire l'importo esatto da pagare;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La restituzione alla produzione nei settori dei cereali e del riso applicabili in conformità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1009/86 e calcolata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2169/86 modificato, è fissata a 129,98 ECU/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 33.

⁽⁵⁾ GU n. L 189 dell'11. 7. 1986, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 134 del 29. 5. 1991, pag. 19.

REGOLAMENTO (CEE) N. 249/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****relativo all'importazione diretta di granturco destinato all'alimentazione animale
nell'isola della Riunione nel corso dei mesi di gennaio e febbraio 1992**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91 ha istituito, in particolare, un regime di esenzione dal prelievo all'importazione diretta nei dipartimenti francesi d'oltremare di cereali destinati all'alimentazione animale, originari dei paesi in via di sviluppo; che a norma dello stesso articolo, in caso di difficoltà eccezionali di approvvigionamento, l'esenzione può essere estesa ai prodotti originari di altri paesi terzi;

considerando che attualmente non è possibile l'approvvigionamento dell'isola della Riunione in granturco per alimentazione animale in provenienza dai paesi in via di sviluppo, in quanto tali prodotti non sono disponibili in detti paesi; che detto approvvigionamento in provenienza dalla Comunità non può essere effettuato entro breve termine in quanto non sono disponibili scorte pubbliche di intervento ed esistono termini di trasporto inevitabili; che, data l'urgenza del fabbisogno di tale isola e date le difficoltà eccezionali sopra descritte, occorre avvalersi della disposizione che permette l'esenzione del prelievo per i prodotti originari di paesi terzi diversi dai paesi in

via di sviluppo per far fronte, almeno in parte, al fabbisogno per l'alimentazione animale nei primi due mesi del 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3763/91 nei mesi di gennaio e febbraio 1992 i prelievi fissati in applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 ⁽³⁾, non si applicano all'importazione diretta nell'isola della Riunione di granturco di cui al codice NC 1005 90 00 destinato all'alimentazione animale, originario di paesi terzi diversi dai paesi in via di sviluppo, limitatamente ad un quantitativo massimo di 5 000 tonnellate.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

REGOLAMENTO (CEE) N. 250/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992**

che fissa per la campagna di commercializzazione 1991/1992 la produzione stimata e per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la produzione effettiva, nonché per la campagna di commercializzazione 1991/1992 l'adeguamento dell'integrazione per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3 bis, paragrafo 6,considerando che l'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 2537/89 della Commissione, dell'8 agosto 1989, recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di soia ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2692/91 ⁽⁴⁾, indica gli elementi da fissare in applicazione del sistema dei quantitativi massimi garantiti; che per la campagna di commercializzazione 1991/1992 è opportuno stabilire la produzione stimata di semi di soia, per la campagna 1990/1991 la loro produzione effettiva e per la campagna 1991/1992 l'adeguamento dell'importo dell'integrazione risultante dai dati disponibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, la produzione stimata di semi di soia è fissata a 1 547 000 t,

per la Comunità escluso il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1990/1991, la produzione effettiva di semi di soia è fissata a 2 139 000 t, per la Comunità escluso il territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Articolo 3

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992 l'adeguamento da applicare all'aliquota dell'integrazione per i semi di soia è fissato a:

- — 4,67 ecu/100 kg per la Spagna,
- — 11,07 ecu/100 kg per gli altri Stati membri.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.⁽²⁾ GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35.⁽³⁾ GU n. L 245 del 22. 8. 1989, pag. 8.⁽⁴⁾ GU n. L 255 del 12. 9. 1991, pag. 12.

REGOLAMENTO (CEE) N. 251/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1992

recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione⁽²⁾ ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91⁽⁴⁾, ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3612/91 della Commissione⁽⁵⁾ ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 2 febbraio 1992; che le previsioni di spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, un periodo I fino al 22 marzo 1992 conformemente all'allegato;

considerando che è opportuno rammentare che, per garantire il funzionamento dell'MCS, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 in materia di controllo statistico e di comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere;

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto

comunitario alle Isole Canarie⁽⁶⁾, la regolamentazione in vigore per la Spagna peninsulare si applica alla spedizione dei prodotti originari delle Isole Canarie verso le altre zone della Comunità a partire dal 1° luglio 1991; che di conseguenza i dati relativi ai prodotti canaresi devono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del regime del meccanismo complementare agli scambi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Uno dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni e le fragole rientranti nei codici specificati in allegato, è indicato nell'allegato stesso.

Articolo 2

Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89.

Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.

⁽³⁾ GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20.

⁽⁴⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 343 del 13. 12. 1991, pag. 18.

⁽⁶⁾ GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

(Periodo dal 3 febbraio al 22 marzo 1992)

Designazione delle merci	Codice NC	Periodo
Pomodori	0702 00 10	I
Lattughe a cappuccio	0705 11 90	I
Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio	0705 19 00	I
Cicorie scarole	ex 0705 29 00	I
Carote	ex 0706 10 00	I
Carciofi	0709 10 00	I
Uve da tavola	0806 10 15	I
Meloni	0807 10 90	I
Fragole	0810 10 90	I

REGOLAMENTO (CEE) N. 252/92 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 206/91 del Consiglio relativo all'esclusione, per i prodotti lattiero-caseari, del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo e a talune manipolazioni usuali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1630/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 19,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3209/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune⁽⁵⁾, è stato modificato dal regolamento (CEE) n. 3798/91⁽⁶⁾ per tener conto del fatto che a partire dal 1° gennaio 1992 il codice NC 0404 10 è stato modificato al fine di includervi il siero di latte modificato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 206/91 del Consiglio⁽⁷⁾ ha previsto delle deroghe all'esclusione del ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo per i prodotti lattiero-caseari, in particolare per il siero di latte non modificato; che per tener conto delle modifiche apportate alla nomenclatura combinata, è opportuno modificare i rispettivi codici NC indicati nell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento da ultimo citato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 206/91, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

- « 2. Tuttavia, il ricorso al regime del traffico di perfezionamento attivo non è escluso per la polvere di siero di latte sottoposto ad elettrodialisi di cui al codice NC ex 0404 10 02⁽⁹⁾ (escluso il siero di latte modificato) e per il siero di latte non modificato di cui al codice NC ex 0404 10 48⁽¹⁰⁾, utilizzati nella fabbricazione di: siero di latte in polvere non modificato di cui al codice NC ex 0404 10 02, prodotti di cui ai codici NC 1702 10, 1901 10, 1901 90 90 e 2106 90 51 e lattealbumina di cui ai codici NC 3502 90 51 e 3502 90 59.

⁽⁹⁾ 1992 Taric suddivisione 0404 10 11 11.

⁽¹⁰⁾ 1992 Taric suddivisione 0404 10 91 11.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 357 del 28. 12. 1991, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU n. L 24 del 30. 1. 1991, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 253/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81, un prelievo viene riscosso all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

considerando che il prelievo per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere calcolato, se del caso, forfettariamente, in funzione del tenore di saccarosio, o di altri zuccheri convertiti in saccarosio, del prodotto di cui trattasi e del prelievo per lo zucchero bianco; che, tuttavia, i prelievi applicabili allo zucchero d'acero e allo sciroppo di zucchero d'acero sono limitati all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

considerando che, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione, del 28 giugno 1968, relativo alle modalità di applicazione dei prelievi nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78⁽⁴⁾, l'importo di base del prelievo per 100 kg di prodotto deve essere fissato per l'1 % del tenore di saccarosio;

considerando che l'importo di base del prelievo deve essere uguale ad un centesimo della media aritmetica dei prelievi applicabili per 100 kg di zucchero bianco nei primi venti giorni del mese precedente quello per il quale è fissato l'importo di base del prelievo; che la media aritmetica dei prelievi deve tuttavia essere sostituita dal prelievo applicabile allo zucchero bianco nel giorno della fissazione dell'importo di base se tale prelievo differisce di almeno 0,73 ECU da tale media;

considerando che l'importo di base deve essere fissato ogni mese; che deve tuttavia essere modificato nell'intervallo tra il giorno della sua fissazione e il primo giorno del mese successivo al mese di validità dell'importo di

base soltanto se il prelievo applicabile allo zucchero bianco differisce di almeno 0,73 ECU dalla media aritmetica di cui sopra o dal prelievo sullo zucchero bianco che è servito per il calcolo dell'importo di base; che in tal caso l'importo di base deve essere uguale ad un centesimo del prelievo per lo zucchero bianco preso in considerazione per la modifica;

considerando che l'importo di base così determinato deve essere adattato in funzione delle variazioni del prezzo d'entrata dello zucchero bianco che intervengono fra il mese della fissazione dell'importo di base e il periodo di applicazione; che tale adattamento, uguale ad un centesimo della differenza tra i due suddetti prezzi d'entrata, deve essere detratto dall'importo di base ovvero aggiunto allo stesso alle condizioni previste dall'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 837/68;

considerando che il prelievo sui prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 è composto, a norma del paragrafo 6 dell'articolo 16, di un elemento mobile e di un elemento fisso: l'elemento fisso è pari, per 100 kg di sostanza secca, ad un decimo dell'importo dell'elemento fisso stabilito conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, punto B, del regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90⁽⁶⁾; per la fissazione del prelievo all'importazione dei prodotti dei codici NC 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 e 1702 90 50, l'elemento mobile è pari, per 100 kg di sostanza secca, al centuplo dell'importo di base del prelievo all'importazione applicabile a decorrere dal primo di ogni mese per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera d), dell'articolo 1 di cui sopra; che il prelievo deve essere fissato ogni mese;

considerando che, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea⁽⁷⁾ alle importazioni di prodotti originari di detti paesi non si applicano dazi doganali; che a norme dell'articolo 101, paragrafo 4 della citata decisione, alle importazioni di taluni prodotti originari dei paesi e territori d'oltremare si applica un dazio speciale per evitare che i prodotti originari di detti paesi beneficino di un trattamento più favorevole di quello riservato agli stessi prodotti importati dalla Spagna e dal Portogallo nella comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985;

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42.

⁽⁴⁾ GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.

⁽⁷⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1991, pag. 1.

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 ⁽²⁾,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

considerando che l'applicazione delle presenti disposizioni porta a fissare i prelievi all'importazione dei prodotti

in parola come figura nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere d), f) e g), del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati come figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 31 gennaio 1992, che fissa i prelievi all'importazione per gli sciroppi e per taluni altri prodotti del settore dello zucchero

(ECU)

Codice NC	Importo di base per 1 % di contenuto in saccarosio e per 100 kg netti del prodotto in questione ⁽¹⁾	Importo dei prelievi per 100 kg di sostanza secca ⁽¹⁾
1702 20 10	0,4602	—
1702 20 90	0,4602	—
1702 30 10	—	55,69
1702 40 10	—	55,69
1702 60 10	—	55,69
1702 60 90	0,4602	—
1702 90 30	—	55,69
1702 90 60	0,4602	—
1702 90 71	0,4602	—
1702 90 90	0,4602	—
2106 90 30	—	55,69
2106 90 59	0,4602	—

⁽¹⁾ È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n....

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

REGOLAMENTO (CEE) N. 254/92 DELLA COMMISSIONE**del 31 gennaio 1992****che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la sessantunesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 90,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1628/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 8,considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3560/91⁽⁴⁾, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 179/92⁽⁶⁾;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo; che non devono tuttavia superare il prezzo medio del mercato regionale o nazionale maggiorato della quantità prevista al paragrafo 1; che tuttavia, conformemente all'articolo 5 dello stesso regolamento, gli organismi d'intervento degli Stati membri che, in seguito a cospicui conferimenti di carne all'intervento, non siano in grado di prendere in consegna senza indugio le carni offerte, sono autorizzati a limitare gli acquisti ai quantitativi che possono prendere in consegna;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la sessantunesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole

appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la sessantunesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A,

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 265,99 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 12 673 t; le quantità offerte sono ridotte dell'80 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

b) per la categoria C,

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 265,50 ecu/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- non sono prese in considerazione le offerte superiori a 261,52 ecu in Irlanda;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 8 710 t; le quantità sono ridotte del 70 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 febbraio 1992.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 16.⁽³⁾ GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.⁽⁴⁾ GU n. L 336 del 7. 12. 1991, pag. 28.⁽⁵⁾ GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 19 del 28. 1. 1992, pag. 24.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE

DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI
IN SEDE DI CONSIGLIO

del 27 gennaio 1992

recante abrogazione della decisione 86/459/CEE che sospende l'importazione di
taluni prodotti siderurgici originari del Sudafrica

(92/56/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E
DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

d'accordo con la Commissione,

considerando che i rappresentanti dei governi degli Stati
membri della Comunità europea del carbone e
dell'acciaio, riuniti in sede di Consiglio, hanno deciso, il
16 settembre 1986, di sospendere l'importazione di taluni
prodotti siderurgici originari del Sudafrica per reagire al
rifiuto del governo di tale paese di adottare misure
concrete dirette ad abolire la segregazione razziale ed al
deterioramento della situazione in tale paese,

considerando che l'attuale governo della Repubblica
sudafricana ha preso iniziative volte ad abolire la
segregazione razziale, tra l'altro proponendo al Parlamento
di abrogare la legislazione che costituiva la base della
segregazione razziale; che è ora aperta la strada al
negoziato per la costituzione di uno Stato sudafricano
unito, democratico e non razziale;

considerando che, nell'ambito della cooperazione politica
europea, in seguito a tale evoluzione è emerso un

consenso per l'attenuazione delle misure restrittive
approvate nel 1986, al fine di favorire tale processo;

considerando che è pertanto opportuno abrogare la
decisione 86/459/CECA⁽¹⁾, modificata dalla decisione
88/280/CECA⁽²⁾,

DECIDONO:

Articolo 1

La decisione 86/459/CECA è abrogata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992.

Il Presidente

A. MARQUES DA CUNHA

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 19. 9. 1986, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 120 del 7. 5. 1988, pag. 1.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1992

che approva per il 1992 il piano di ripartizione agli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 1992 per la fornitura a determinati organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità

(92/57/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità⁽¹⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 3744/87 della Commissione, del 14 dicembre 1987, che stabilisce le modalità di applicazione per la fornitura di derrate alimentari provenienti dalle scorte di intervento agli organismi incaricati di distribuirle agli indigenti nella Comunità⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 583/91⁽³⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che per attuare il programma di fornitura di tali derrate alimentari agli indigenti, finanziabili in base alle risorse disponibili nel corso dell'esercizio 1992, la Commissione deve approvare un piano; che nel piano occorre indicare in particolare il quantitativo di prodotti, ripartiti per tipo di prodotto che possono essere ritirati dalle scorte di intervento ai fini della distribuzione in

ciascuno Stato membro e i mezzi finanziari messi a disposizione per l'attuazione del piano in ciascuno Stato membro; che nel piano occorre anche indicare il livello di stanziamenti da riservare alla copertura delle spese di trasporto intercomunitario dei prodotti di intervento di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 3744/87;

considerando che per il piano 1992, tutti gli Stati membri, all'esclusione della Germania, hanno fornito le informazioni richieste conformemente al disposto dell'articolo 1, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3744/87;

considerando che per agevolare l'attuazione del piano, occorre precisare il tasso di cambio da utilizzare per la conversione dell'ecu nelle monete nazionali, tenendo presente che detto tasso deve rispecchiare la realtà economica;

considerando che la Commissione ha già adottato diverse decisioni per assegnare a vari Stati membri le risorse da imputare all'esercizio finanziario 1992;

considerando che sono ora noti gli stanziamenti disponibili per attuare il piano 1992; che per un utilizzo ottimale degli stanziamenti di bilancio occorre tener conto del grado di impiego delle risorse assegnate ai vari Stati membri nel 1989, nel 1990 e nel 1991, in modo tuttavia da non pregiudicare eventuali ulteriori assegnazioni per il 1992;

considerando che a norma dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3744/87, la Commissione ha sentito il parere delle principali organizzazioni che conoscono da vicino i problemi delle persone più bisognose nella Comunità ai fini della stesura del presente piano;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi ai pareri dei comitati di gestione interessati,

⁽¹⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 352 del 15. 12. 1987, pag. 33.

⁽³⁾ GU n. L 65 del 12. 3. 1991, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il piano di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3744/87 è approvato per il 1992 secondo le modalità contenute nei seguenti articoli.

Articolo 2

1. Fermo restando il massimale di 2 422 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Belgio, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 1 800 t di frumento tenero,
- 900 t di latte in polvere,
- 600 t di carni bovine.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati al Belgio per il 1992, in base alla decisione 91/528/CEE della Commissione ⁽¹⁾, sono inclusi in questo articolo.

Articolo 3

1. Fermo restando il massimale di 2 milioni di ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Danimarca, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 30 t di burro,
- 250 t di carni bovine.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati alla Danimarca per il 1992, in base alla decisione 91/529/CEE della Commissione ⁽²⁾, sono inclusi in questo articolo.

Articolo 4

Fermo restando il massimale di 12 milioni di ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Grecia, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 4 000 t di carni bovine.

Articolo 5

1. Fermo restando il massimale di 35 400 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Spagna, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 4 500 t di riso,
- 25 500 t di frumento duro,
- 5 000 t di burro,
- 6 000 t di carni bovine,
- 2 000 t di olio d'oliva.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati alla Spagna per il 1992, in base alla decisione 91/530/CEE della Commissione ⁽³⁾, sono inclusi in questo articolo.

Articolo 6

1. Fermo restando il massimale di 28 560 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Francia, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 6 000 t di frumento tenero,
- 7 000 t di frumento duro,
- 4 000 t di burro,
- 5 000 t di carni bovine,
- 2 000 t di riso,
- 2 000 t di latte in polvere.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati alla Francia per il 1992, in base alla decisione 91/527/CEE della Commissione ⁽⁴⁾, sono inclusi in questo articolo.

Articolo 7

Fermo restando il massimale di 4 600 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Irlanda, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 25 t di burro,
- 1 450 t di carni bovine.

Articolo 8

1. Fermo restando il massimale di 24 500 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Italia, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 3 000 t di frumento tenero,
- 8 000 t di frumento duro,
- 2 000 t di riso,
- 1 000 t di burro,
- 7 000 t di carni bovine,
- 1 000 t d'olio d'oliva.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati all'Italia per il 1992, in base alla decisione 91/557/CEE della Commissione ⁽⁵⁾, sono inclusi in questo articolo.

Articolo 9

Fermo restando il massimale di 78 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Lussemburgo, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 30 t di frumento tenero,
- 25 t di latte in polvere,
- 15 t di carni bovine.

Articolo 10

1. Fermo restando il massimale di 3 milioni di ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione nei Paesi Bassi, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 150 t di burro,
- 583 t di carni bovine.

⁽¹⁾ GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 29.

⁽²⁾ GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU n. L 284 del 12. 10. 1991, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU n. L 304 del 5. 11. 1991, pag. 16.

2. I quantitativi e le risorse già assegnati ai Paesi Bassi per il 1992, in base alla decisione 91/563/CEE della Commissione ⁽¹⁾, sono inclusi in questo articolo.

Articolo 11

Fermo restando il massimale di 10 440 000 ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione in Portogallo, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 1 500 t di frumento tenero,
- 1 700 t di frumento duro,
- 1 000 t di riso,
- 1 200 t di burro,
- 2 500 t di carni bovine,
- 700 t d'olio d'oliva,
- 600 t di latte in polvere.

Articolo 12

Fermo restando il massimale di 25 milioni di ecu, possono essere ritirati dall'intervento, ai fini della loro distribuzione nel Regno Unito, i seguenti quantitativi di prodotti:

- 3 705 t di burro,
- 2 965 t di carni bovine.

Articolo 13

Due milioni di ecu sono riservati per coprire i costi di trasporto intracomunitario di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3744/87.

Articolo 14

1. I ritiri di cui agli articoli da 2 a 12 possono essere effettuati nel periodo compreso fra il 1° ottobre 1991 e il 31 agosto 1992.
2. Tutti gli importi in ecu devono essere convertiti in moneta nazionale ai tassi vigenti il 2 gennaio 1992 e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, del 4 gennaio 1992.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 306 del 7. 11. 1991, pag. 34.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3882/91 del Consiglio, del 18 dicembre 1991, che stabilisce, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale di catture ammesse per il 1992 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 367 del 31 dicembre 1991)

A pagina 6, articolo 13, paragrafo 1, primo e terzo comma:

anziché: «zone IV e VI»,

leggi: «zone IV e VIa».
